

LXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D'ONOFRIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	4135
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153)	4111
PRESIDENTE	4111
MACRELLI	4111
BERLINGUER	4113
MALAGODI	4114
LEONE	4115
DEGLI OCCHI	4126
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	4107
(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	4135
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE 4108, 4110, 4111	4111
FODERARO	4108
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 4110, 4111	4111
BARDINI	4110
Interrogazioni, interpellanze e mozione	
(<i>Annunzio</i>)	4135
PRESIDENTE 4135, 4144	4144
DI VITTORIO	4144
BERLINGUER	4144
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4144
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	4108

La seduta comincia alle 11.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimemoriana del 30 ottobre 1953.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Bonomi, Franzo, Gatto, Graziosi, Truzzi, Vetrone, Bernardinetti, Marengli, Micheli e Fina:

« Proroga dei termini e delle modalità di versamento dei contributi unificati in agricoltura » (380);

dal deputato Larussa:

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro » (381);

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Sellia Marina e delle frazioni di Uria di Magisano, di Calabricata, di Albi, Feudo De Seta, Frasso, Basilicata del comune di Albi e la Petrizia del comune di Soveria Simeri » (382);

« Distacco delle contrade Peritano, Beneficenza, Lazzaretto, Perrello e Laborio dal comune di Lattarico, in provincia di Cosenza e loro aggregazione al comune contermini di Torano Castello, della stessa provincia » (383);

« Ricostituzione in comune autonomo della frazione Martirano del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro » (384);

dai deputati *Viola, La Spada, Musotto, Lenoci, Spadazzi, De Falco e Barontini*:

« Promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, del personale civile delle Amministrazioni statali in possesso della qualifica di combattente, orfano di guerra, vedova di guerra o categorie equiparati » (385);

dai deputati *De Martino Carmine Carcaterra e Concetti*:

Modifiche al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per la elezione della Camera dei deputati (386).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati *Foderaro, Larussa, Folchi, Caccari, Guerrieri Filippo, Volpe, Leone, Mazza e Pignatone*:

« Soppressione del ruolo « Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica » ed istituzione del ruolo « Ufficiali idraulici - Funzionari tecnici » gruppo *B* ». (205).

L'onorevole *Foderaro* ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FODERARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che ho l'onore di illustrare, per incarico anche di autorevoli colleghi che me ne hanno dato espresso mandato, tende a riparare un'ingiustizia verso una benemerita categoria di funzionari tecnici dell'amministrazione dei lavori pubblici, categoria spesso ignorata e, pertanto, non adeguatamente valutata, come sarebbe estremamente doveroso.

Sta di fatto che fin dal 1907, data di emanazione del primo regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e di seconda categoria, furono fissate le modalità di reclu-

tamento alla categoria dei « custodi idraulici » (come allora si chiamavano) e fu stabilito che gli aspiranti fossero forniti di un titolo di studio di istruzione media inferiore, mentre era prescritto un programma di esami che non era indubbiamente armonizzato col titolo di studio che si richiedeva, in quanto presupponeva una cultura superiore al titolo stesso.

Vi era, però, la possibilità di passaggio alla categoria superiore (oggi diremmo al « grado » superiore) in quanto un decimo dei posti riservati ai geometri (detti allora « aiutanti ») poteva essere occupato da coloro fra i custodi idraulici che avevano il titolo di studio e che avessero superato un esame di natura pratica.

Le funzioni che svolgevano allora i custodi idraulici erano indubbiamente mansioni di ordine. In pratica, però, le cose si svolsero ben diversamente, in quanto funzioni complesse, non solo di ordine ma altresì di concetto, furono affidate ai custodi idraulici.

Gli ufficiali idraulici hanno sempre espletato, invero, nella maggioranza degli uffici, le mansioni di geometra, e così quella che doveva essere una eccezione è venuta a mano a mano a rappresentare la regola. Chi ha quotidiani contatti con gli uffici del genio civile sa che, quanto alle funzioni esplicate, non vi è nessuna differenza ormai tra le funzioni del geometra e quelle dell'ufficiale idraulico. Però, la legge 11 novembre 1923 (la legge organica di inquadramento degli impiegati dello Stato) inquadrò gli ufficiali idraulici nel gruppo *C* tenendo conto soltanto del titolo di studio e quindi non prendendo affatto in considerazione né le mansioni esplicate dagli ufficiali idraulici né il fatto che la maggior parte di essi possedevano un titolo di studio di molto superiore a quello per il quale avevano fatto ingresso in carriera.

Questo infelice e ingiusto inquadramento ha rafforzato ormai da moltissimi anni una aspirazione profonda, consolidata, schiettamente sentita dagli ufficiali idraulici, quella cioè di passare dal gruppo *C*, ove oggi sono ingiustamente inquadrati, al gruppo *B*. E questo soprattutto sia per le funzioni che esercitano gli ufficiali idraulici, che si identificano con quelle dei geometri, sia per il fatto che il 75 per cento degli ufficiali idraulici possiede ormai il titolo di ingegnere o quanto meno di geometra, e sia anche per il fatto che le mansioni che sono affidate agli ufficiali idraulici portano ad una responsabilità spesso davvero grave. Basti ricordare che l'ufficiale idraulico nel periodo di piena dei corsi d'ac-

qua è il diretto responsabile di tutto il servizio del suo tronco; nessun altro funzionario, tolto l'ingegnere capo e l'ingegnere di sezione, può interferire nelle sue funzioni e nei suoi ordini, e nella eventualità di piene eccezionali, ove venga richiesto l'intervento di truppa, l'ufficiale comandante, qualunque sia il grado che rivesta, deve porsi a disposizione dell'ufficiale idraulico: quindi si può avere il caso che un maggiore o un colonnello stia agli ordini di un ufficiale idraulico, il quale purtroppo è ancor oggi di grado *C*. Qualsiasi lavoro necessario per evitare sconcerti di piene ed i primi soccorsi, in caso di rotte degli argini, sono disposti e diretti ad iniziativa dell'ufficiale idraulico.

La categoria degli ufficiali idraulici non ha inoltre corrispondenza con alcuna categoria di altre amministrazioni, poiché nella sua specializzazione è unica nel genere. Conseguentemente la richiesta di passaggio al gruppo *B* non appare e non è da considerare come una qualsiasi rivendicazione, così come succede per diverse altre categorie di funzionari dello Stato, ma è da considerare invece come la riparazione di un torto qual è quello cui furono sottoposti tali funzionari nel 1923.

Né è da dire, come altra volta in questa aula è stato affermato, non essere cioè il caso di fare un'eccezione alla riforma burocratica in corso per singoli particolari funzionari, poiché, invero, le eccezioni ci sono già state, e diverse. Mi limito a ricordare il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 giugno 1946, in virtù del quale gli impiegati del gruppo *C*, che per 10 anni avevano espletato funzioni di ruolo superiore nel Consiglio nazionale delle ricerche, poterono chiedere ed ottenere il passaggio al gruppo *B*, anche se in possesso del solo titolo di istruzione media inferiore. Ricorderò, infine, che al concorso per vicecommissario di pubblica sicurezza (quindi grado *A*) furono ammessi anche gli impiegati di gruppo *C*, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, invece della laurea. Non starò a ricordare la nota questione degli aiutanti di cancelleria (perché si potrebbe dire che si tratta di un ruolo speciale di un'amministrazione a sé stante), che ottennero, come è noto, il passaggio nei ruoli dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie di gruppo *B*. La questione, che ho avuto così l'onore di illustrarvi, è stata sollevata anche dall'amministrazione da cui questi funzionari dipendono, e sono lieto di vedere entrare ora in aula il collega Aldisio, il quale — quando era ministro dei lavori pubblici — si batté perché gli ufficiali

idraulici avessero il giusto passaggio dal gruppo *C* al gruppo *B*.

Per giunta, l'onere finanziario che deriverebbe allo Stato è irrilevante, in quanto si tratta di circa 17 milioni. Rilevo anzi che per tre gradi IX, X e XI (quelli degli ufficiali capi, primi ufficiali ed ufficiali) non vi è alcun onere per le finanze dello Stato, in quanto, com'è risaputo, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale del marzo 1945, le competenze di tali gradi sono identiche sia per i funzionari di gruppo *C* che per quelli di gruppo *B*. Resterebbero, quindi, soltanto due gradi: gli ufficiali aggiunti e gli aiuti ufficiali, i quali verrebbero a portare un onere all'erario di non più di 17 milioni, poiché gli ufficiali idraulici hanno un organico di sole 322 unità (eppure debbono servire, come hanno servito nelle recenti alluvioni, ad affrontare problemi di tanta gravità!). Ora, questo maggiore onere dello Stato sarebbe compensato dal fatto che al posto dei geometri, che ricevono compensi particolari in caso di trasferta e per altri incarichi, potrebbero essere impiegati anche ufficiali idraulici.

Ciò nonostante per dare esempio di moderazione, nella proposta di legge si sono fatte anche riserve sul passaggio dal gruppo *C* al gruppo *B* per determinate categorie. Così nell'articolo 4 è detto che il passaggio al gruppo *B* è immediato soltanto per coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'ingresso nella categoria del gruppo *B*. Come infatti ho ricordato, nella legge organica del 1923 si tenne conto soltanto del titolo di studio per inquadrare gli ufficiali idraulici nel gruppo *C*. Ora, nella proposta di legge si dispone che passino nel gruppo *B* solo quelli che hanno il titolo di studio richiesto per l'ingresso nel gruppo *B*. Per coloro, invece, che sono sprovvisti di tale titolo, è richiesto, sempre dall'articolo 4, un minimo di permanenza nel ruolo degli ufficiali idraulici di cinque anni. Coloro, infine, che non fossero ritenuti idonei, anche col requisito dei cinque anni di anzianità, saranno mantenuti nel gruppo *C*, il cui ruolo permarrà con carattere transitorio.

Mi pare sia giunto, pertanto, il momento di porre fine a tale grave ingiustizia. Io confido che la Camera, non solo in questa sede, ma altresì in sede di merito, senza attendere la riforma della pubblica amministrazione, vorrà rendere il dovuto riconoscimento ad una benemerita categoria di funzionari, che anche nelle recenti alluvioni, in Polesine e nella Calabria, ha dato prova di annegazione, di sacrificio e di patriottismo.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Federaro.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Bardini, Viviani Arturo, Ferri, Baglioni, Marchesi, Caronia, Bucciarelli Ducci, Targetti, Rossi Maria Maddalena, Bernardi, Bigliandi, Tognoni e Zannerini:

« Sistemazione delle cliniche dell'università di Siena ». (278).

L'onorevole Bardini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

BARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto per sistemare in modo decoroso e degno delle tradizioni di Siena l'ospedale di Santa Maria della Scala tiene conto in primo luogo d'una necessità imprescindibile, quella del punto di vista sanitario, per le condizioni del policlinico che sono oggi intollerabili. Ciò che importa sottolineare è che le condizioni dell'ospedale che funziona da policlinico universitario sono note in Italia e fuori d'Italia per essere singolarissime e quasi, direi, assurde.

Noi ci appelliamo al giudizio di illustri professori, clinici senesi e non di Siena, ci appelliamo alle giuste considerazioni di scienziati, medici che sono orgoglio della nostra città, della Toscana e dell'Italia. Ci appelliamo al giudizio preciso, circostanziato del sereno professore Mario Bracci, rettore magnifico dell'università di Siena, cui vogliamo da qui inviare il nostro ringraziamento per l'opera sagace e appassionata che svolge per sanare la grave situazione dell'università.

Questi autorevoli giudizi concordano nel riconoscere la necessità di un intervento dello Stato che riporti l'ospedale non solo al soddisfacimento della vista nell'ammirare gli affreschi di Domenico di Bartolo, ma soprattutto e innanzitutto alla cura effettiva dei degenti ammalati. L'ospedale di Santa Maria della Scala in Siena è uno dei più antichi luoghi di studio per stranieri, famoso nella storia letteraria per i testi dei suoi statuti trecenteschi e

nella storia dell'arte per gli affreschi di quel tempo che ne ornano le corsie. Monumentali per le strette architettoniche e per le vestigia, i suoi locali sono grottescamente assurdi quali sede di un moderno ospedale. Essi sono divenuti, per l'accrescimento della popolazione ospedaliera, assolutamente insufficienti, tanto che in oscuri passaggi, sotto le cupe volte gotiche degli atrî, e ovunque vi sia un poco di spazio, si allineano letti, e malati, molto spesso di ambo i sessi, divisi da tramezze di legno.

Lo spirito di adattamento, l'ingegnosità, le concezioni sanitarie nuove che, volta a volta, hanno dovuto imporsi alle vecchie, hanno tentato di risolvere i problemi ospedalieri lasciati insoluti durante otto secoli. Senza dubbio questo ha giovato ad aspetti pittoreschi che divengono grotteschi: un grande pozzo interno ci parla della soluzione quattrocentesca dell'approvvigionamento dell'acqua a lato di quella novecentesca di rubinetti cromati e dei lavandini di maiolica.

Le mattonelle cominciano dove finiscono gli affreschi e la vernice ad olio, lavabile, copre gli stipiti di pietra serena delle grandi porte delle corsie. Al di là di un cancello cinquecentesco di ferro battuto, che sembra annunciare una chiesa o un refettorio monastico, appare una sala operatoria o la biblioteca di una clinica.

In quel labirinto di corridoi, di scale, di scalette, di piani e di soffitte; senza ascensori, senza spazio là dove ve ne sarebbe bisogno o con troppo dove ne occorrerebbe poco; con tutti quei malati che sembrano feriti di un ospedale di guerra sistemati per emergenza in un museo o in un convento; la vita del policlinico sta diventando impossibile. Gli encomiabili sforzi, a volte incredibili, dei direttori delle cliniche, dei medici e della amministrazione ospedaliera riescono a mantenere una difficilissima pulizia, un'atmosfera respirabile e un ordine soddisfacente.

Senza questo notevolissimo sforzo, vi sarebbe in verità poca differenza fra le rappresentazioni dell'assistenza sanitaria che si vedono negli affreschi di Domenico di Bartolo nell'infermeria del « Pellegrinaio » e quelle che si colgono abbassando gli occhi sui letti allineati sotto gli affreschi. La facoltà di medicina dell'università di Siena è grandemente cresciuta d'importanza dopo la guerra e il numero dei suoi studenti continua ad aumentare con ritmo sempre crescente. Nonostante la tendenza nazionale alla diminuzione e contro i 210 studenti del 1934, stanno i 752 studenti del 1952.

L'attuale policlinico è del tutto inadeguato anche dal punto di vista strettamente didattico, come aule, laboratori, ecc. Questo stato di cose è notissimo tanto presso i competenti organi del Ministero quanto presso quelli del Ministero della pubblica istruzione.

Sul finire del 1951 era allo studio un disegno di legge col quale si sarebbe dovuto provvedere alla sistemazione di tre policlinici per adeguarli alle esigenze della loro funzione (Padova, Siena, Modena). I tre disegni di legge arrivarono in porto e assicurano la sistemazione dei policlinici di Padova, Modena e Bari.

Nulla fu fatto per quello di Siena; si completò quello di Bari.

Questa nostra proposta di legge vorrebbe colmare questa gravissima lacuna e riproduce testualmente la legge 17 maggio 1952, n. 620, per la sistemazione del policlinico di Bari.

La spesa di lire 1.500.000.000 è per metà a carico dello Stato e per metà a carico degli enti locali facenti parte del consorzio universitario.

È da tenere presente che gli enti locali facenti parte del consorzio hanno già deliberato l'assunzione degli oneri facenti loro carico: il Monte dei Paschi 375 milioni, l'amministrazione provinciale 125 milioni, il comune di Siena 125 milioni e l'università di Siena 125 milioni.

Riteniamo, quindi, che accogliendo le giuste richieste si possa finalmente sanare una situazione di grave disagio nella città e nella provincia di Siena, che restituisca le doviziose opere dell'ingegno e della sensibilità artistica espressasi nell'ospedale di Santa Maria della Scala al patrimonio artistico e culturale del paese e dia alla città di Siena, ai senesi un policlinico moderno degno dei cittadini e del valoroso studio senese.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bardini.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

È iscritto a parlare l'onorevole Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Assicuro la Camera che sarò breve e rapido; e do un'altra assicurazione: che non mi farà velo la mia qualifica di avvocato, e di avvocato penalista, sia pure di provincia.

Brevi osservazioni tanto sul progetto di amnistia governativo, quando su quello presentato dalla Commissione, osservazioni preliminari che, sotto un certo aspetto, potrebbero diventare anche pregiudiziali.

Avete sentito gli oratori che hanno parlato ieri. Questi colleghi hanno già accennato ad un problema che è stato discusso ampiamente sulla stampa. Si dice che troppi provvedimenti di clemenza sono stati emanati e dalla monarchia e della Repubblica. Si sono fatti dei calcoli e si è risaliti fino al 1860. Io limito la mia attenzione invece...

COVELLI. Alla Repubblica.

MACRELLI. No, ancora alla monarchia. Dal 1920 al 1953, cioè in 33 anni, sono stati 69 i provvedimenti di clemenza, cioè più di 2 all'anno. Dal 1943 ad oggi sono stati « semplicemente » 31. Le giustificazioni sono quelle che voi conoscete: il momento, l'opportunità politica e sociale e perfino le elezioni. Infatti questo disegno di legge viene a noi dopo le elezioni del 7 giugno del corrente anno.

Ma diciamo subito, onorevoli colleghi, che l'annuncio di una amnistia era già stato dato fin dal febbraio. Il che significa che sono passati molti mesi, troppi mesi, per arrivare a questo provvedimento. E voi avete avuto notizia attraverso le cronache dei giornali di quello che era ed è ancora lo stato d'animo dei detenuti, che attendono questo atto di clemenza dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, e lo stato d'animo dei familiari che vivono nell'attesa ansiosa dei loro cari. Si è arrivati perfino allo sciopero della fame, alle proteste clamorose, che certo non riescono di vantaggio a quello che è il normale funzionamento della giustizia.

Ieri l'onorevole Bozzi, in un discorso che noi abbiamo ammirato e approvato per la massima parte, ha avuto una frase felice a proposito delle leggi di amnistia. Queste do-

vrebbero essere quasi come certe leggi in materia finanziaria: « decreti catenaccio », arrivare quasi improvvisamente come interpretazione di un momento non compreso in uno spazio enorme di tempo, ma nell'ora della contingenza, in cui si rende quasi obbligatorio alla nostra coscienza l'applicazione di un provvedimento di clemenza.

Un'altra osservazione, che per me è di capitale importanza e sulla quale richiamo l'attenzione del Governo e soprattutto dei colleghi, è quella relativa alla delega (articolo 79 della Costituzione): « L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere ». Io ricordo quando abbiamo affrontato questo problema, delicato dal punto di vista costituzionale, politico e giuridico, in sede di Assemblea Costituente. La discussione fu ampia e profonda. Valorosi giuristi, docenti di diritto, abituati a parlare dalla cattedra, avvocati che hanno lasciato una traccia nella storia dell'eloquenza italiana, portarono il loro contributo alla formulazione di questo articolo 79. Ma che esso sia un articolo molto felice, io non credo. Comunque, oggi, noi abbiamo snaturato quello che è il principio sancito dall'articolo 79.

Abituato come sono ad assumere la responsabilità dei miei atti e delle mie parole, vi dico subito che, se non vi fosse stata una ragione preminente di urgenza, data l'attuale situazione, noi avremmo potuto avanzare una pregiudiziale per impedire che si discutesse l'amnistia in questa forma. Bisogna ritornare nei termini e nei modi della Costituzione. L'articolo 76 insegna qualche cosa: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Qui, invece, si discute e si discuterà ancora ampiamente su tutto. Credo che anche voi, onorevoli colleghi, abbiate ricevuto alla vigilia di questa discussione e continuerete a ricevere invocazioni da tutte le parti. Io ho qui una serie di lettere, di ordini del giorno, di mozioni che sono pervenute a me dai settori più disparati e più contrastanti dell'opinione pubblica e dell'opinione politica in Italia. Ho visto perfino manifesti affissi in certe città in cui si parla di amnistia. Qui siamo arrivati — nella Commissione ed ora in Assemblea — a discutere dei particolari più minuti, degli elementi starei per dire infinitesimali che possono riguardare l'interpretazione del diritto, della legge, con quel risultato che noi immaginiamo.

Io penso che questa — come abbiamo sostenuto in sede di Costituente — sia una delega *sui generis*, che si può naturalmente ricollegare a quella contenuta nell'articolo 76. Ma bisogna stare attenti: bisogna evitare che per un decreto di amnistia entrino in giuoco le opposte tendenze dei partiti.

Il senso di giustizia e di umanità deve essere al di sopra delle contese di parte: è un concetto che esprimo, onorevoli colleghi, nella speranza che trovi conforto in qualche consenso.

Intendiamoci bene, questo deve valere per subito. Ora siamo impegnati di fronte al paese e di fronte alla nostra coscienza: affrontiamo il problema, risolviamolo nel migliore dei modi, appellandoci appunto al sentimento di giustizia e di umanità. Ma per il futuro evitiamo queste discussioni che sono pericolose, che possono diventare pericolose, e ispiriamoci a quelli che sono i concetti fissati dall'articolo 76 della Costituzione. Ossia, il Parlamento dica la sua parola — la deve dire, se è vero che esiste un articolo 79 che dà una possibilità al Parlamento di discutere anche in questa materia — ma fissi, determini i principi, i criteri direttivi, gli oggetti ben definiti. È l'articolo 76 che noi chiediamo che venga a suo tempo applicato in questa materia delicata per la vita del nostro paese e per la giustizia.

Ho già detto, onorevoli colleghi, quale è una delle ragioni per arrivare ad una concessione o meglio ad una approvazione di provvedimenti di clemenza; ho già accennato alle ragioni sociali, politiche, morali. Vi sono indubbiamente altri motivi che ci spingono a questo atto doveroso da parte del Parlamento e da parte del Capo dello Stato.

Qualcuno ha accennato — credo l'onorevole Bozzi — alla eccessività delle pene fissate dal nostro codice soprattutto per quanto riguarda il minimo. Tralascio il massimo, è naturale: la pena deve essere affidata non dico all'arbitrio, ma alla coscienza, alla valutazione obiettiva e subiettiva del magistrato.

Ma è il minimo, onorevole ministro, che bisogna ridurre nel nostro codice, per certi reati. Quando pensate, per esempio, che per il furto qualificato si parte da un minimo di tre anni per arrivare ad un massimo di dieci, voi comprendete (si può trattare di furto di lieve entità, che può meritare anche delle attenuanti non solo generiche ma specifiche) la gravità del fatto. E allora, se è vero che esistono delle commissioni (quante non lo so) che stanno lavorando e hanno già lavorato attorno alla redazione del nuovo codice o

alla modificazione del vecchio, io richiamo l'attenzione del Governo, l'attenzione del Parlamento anche su questo problema.

Lasciate che il magistrato spazi liberamente fra un termine e l'altro; ma il termine da cui deve partire non può essere quello fisso, stabilito dalla legge in quelle forme e in quelle misure che sapete.

Quindi, necessità di riforma del codice penale, anche sotto questo aspetto e sotto questo profilo.

E qui ho finito quelle premesse che ho chiamato di ordine generale, salvo qualche rilievo finale.

Adesso affronto il problema che ci interessa direttamente. Abbiamo davanti a noi due progetti: quello del Governo e quello della Commissione.

Dirò subito, onorevoli colleghi, che io sono rimasto alquanto mortificato (consentitemi questa espressione) quando ho letto le cronache dei giornali che riferivano le discussioni avvenute in Commissione.

Per quello che riguarda l'amnistia, il progetto governativo fissa un termine: tre anni. Molti deputati dei vari settori hanno, invece, sostenuto la necessità che l'amnistia fosse concessa ai reati punibili fino a un massimo di cinque anni. A questo punto, è intervenuto il solito compromesso. Posso anche comprendere le transazioni ed i compromessi (brutta parola, ma ormai di uso comune) in linea politica, ma in questa materia, su questi problemi che interessano la libertà dei cittadini, non si può discutere così come si mercanteggia il prezzo di una determinata merce. Non si può dire: fra tre e cinque, scegliamo la via di mezzo, cioè quattro anni.

Tanto più, onorevoli colleghi — lo dico a coloro che, non so se per loro fortuna o per loro disgrazia, non sono avvocati — i reati che, secondo il nostro codice, sono punibili con una pena che arriva al massimo a quattro anni sono pochissimi. Mi pare che il relatore li abbia contati, arrivando a 34. Anche io li ho contati, e sono arrivato alla cifra di 21, ma è probabile che qualche articolo sia sfuggito al mio esame. Si tratta di reati in gran parte ignorati o quasi dalla vita giudiziaria del paese. Ve ne è qualcuno importante: per esempio l'articolo 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), l'articolo 343 (oltraggio a magistrato in udienza: fortunatamente, sono pochissimi i casi di violazione di questo articolo), l'articolo 378 (favoreggiamento personale), l'articolo 478 (falsità materiale), ecc. Non li leggo tutti, perché inte-

ressano fino ad un certo punto: comunque, sono pochissimi questi reati (delitti, in questo caso) puniti con una pena che arriva fino a quattro anni.

E allora, onorevoli colleghi, decidiamoci, o meglio, avrebbe fatto bene la Commissione a decidersi: o tre o cinque anni; le vie di mezzo non sono ammesse in questa materia. Volete seguire il progetto governativo? Allora sono tre anni; volete seguire (e io seguo quel concetto) il pensiero dei deputati che hanno sostenuto cinque anni? Allora scegliamo cinque; ma togliamo quella via di mezzo dei quattro anni, che costituisce un'affermazione poco seria, e soprattutto poco pratica.

Il collega Riccio, ieri, in un discorso tonante e polemico, ha citato un articolo dell'onorevole Berlinguer. Pare che il collega Berlinguer abbia scritto che l'amnistia serve anche come « spazzatavoli ». Così ha detto l'onorevole Riccio. Io mi auguro che questa frase non sia venuta dalla forbita penna dell'amico Berlinguer...

BERLINGUER. Io ho sostenuto che vi è un tale, enorme arretrato, che la giustizia non ha più la possibilità di svolgere la sua funzione. Quando non è pronta, quando interviene dopo anni, essa non svolge più la sua funzione.

MACRELLI. Ora, onorevoli colleghi, siamo perfettamente d'accordo che l'amnistia non debba servire per questo. Guai se l'amnistia dovesse esclusivamente essere a beneficio dei magistrati, per liberarli del lavoro cui sono obbligati per le loro funzioni; però non possiamo dimenticare che lo sfollamento è una delle conseguenze dell'amnistia; non una ragione dell'amnistia, non una premessa indispensabile, ma è una conseguenza logica, naturale dell'amnistia. D'altro lato, bene ha fatto il collega Berlinguer a mettere in evidenza quelli che sono gli arretrati dei vari uffici.

Non c'è bisogno di scomodare Roma, la capitale, la Cassazione, perché anche nei più modesti tribunali di provincia, dove io, sia pur limitatamente, svolgo la mia attività, esistono arretrati enormi. Nelle preture, nei tribunali, nelle corti di appello vi sono processi che attendono da lungo tempo. Io ho avuto proprio dall'ufficio della Cassazione un prospetto diviso per materia. Sono 31.674 i ricorsi in sospenso di cui 8.804 quelli che riguardano delitti contro la persona, non di competenza della corte di assise ma di competenza o delle preture o dei tribunali; contro il patrimonio sono 7.886.

MALAGODI. Posso porre una domanda al collega Macrelli?

PRESIDENTE. Per una volta! ...

MALAGODI. Le statistiche della criminalità indicano che questa, purtroppo, ha una certa sua costanza, tenuto conto di coloro che si trovano nelle patrie carceri. Se il numero di coloro che hanno tendenze criminali e che si trovano invece a piede libero aumenterà grandemente in seguito all'amnistia, non aumenterà in futuro anche il numero dei casi che dovremo sottoporre alla magistratura? In altre parole, il problema dell'arrestato giudiziario non è piuttosto quello di migliorare l'organizzazione della magistratura, che di inflazionare l'amnistia?

MACRELLI. Non mi sono spiegato bene: ho detto che è una delle conseguenze dello sfollamento, non ho detto che sia una premessa ed una ragione per giustificare l'amnistia. Magari potessimo, attraverso l'aumento dei magistrati ed il miglioramento del funzionamento della giustizia, arrivare ad eliminare o almeno ad attenuare la criminalità in Italia!

Ho creduto di fare questi rilievi perché penso che essi abbiano la loro importanza, soprattutto se messi in relazione con quanto ha detto poco fa il collega Malagodi.

Tutti gli oratori si sono soffermati su un punto, cioè sulle esclusioni fissate dai due testi. Sono stati esclusi i reati militari. È stato un bene o un male? Ritengo che un provvedimento di clemenza deve riguardare tutti i cittadini, senza distinzione di classe, di uniforme o di casacca. Il cittadino, militare o non, è sempre un uomo che deve rispondere dinanzi alla legge, la quale — si dice — è uguale o dovrebbe essere uguale per tutti. Pertanto non comprendiamo questa esclusione. Anzi, presenterò un emendamento per introdurre almeno la formula: « reati esclusivamente militari ».

DEGLI OCCHI. Già fatto.

MACRELLI. Ne prendo atto, e dichiaro fin d'ora di associarmi a quanti sosterranno un simile emendamento.

BERLINGUER. È bene leggerlo, prima di associarvisi. Non bisogna fidarsi dei monarchici...*(Si ride)*.

MACRELLI. Si è parlato dell'opportunità di stabilire dei limiti per la concessione dell'amnistia. Perché non vogliamo ricordare il periodo caotico della guerra, soprattutto dopo l'8 settembre 1943, perché vogliamo dimenticare le condizioni psicologiche e starei per dire patologiche di quell'epoca? Pertanto ritengo che si dovrebbe adottare un provvedimento di clemenza anche in questo campo.

L'amico Bozzi, nel suo discorso che ho definito completo (e tale veramente era per le espressioni felicissime sotto ogni rapporto da lui usate), ha espresso il pensiero suo e del gruppo liberale. Mi associo in pieno: qualunque provvedimento venga preso dal Parlamento o su iniziativa del ministro della difesa — lo dichiaro in anticipo — sarà da noi approvato.

I colleghi conoscono le esclusioni previste nel progetto governativo: riguardano i delitti di vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali, alle forze armate, alla nazione italiana, alla bandiera. Il testo proposto dalla Commissione elimina, invece, queste esclusioni. Consentitemi di ripetere le parole che ebbe a pronunciare nel lontano 1849 il capo della gloriosa Repubblica romana, Giuseppe Mazzini: « La Repubblica è generosa, ma si difende e si deve difendere ». Così dico io: la Repubblica si deve difendere contro chiunque. Essa, con il plebiscito del 2 giugno 1946, è diventata vita della vita del popolo italiano. Le istituzioni repubblicane reggono le sorti del nostro paese e bisogna difenderle a qualunque costo e contro chiunque. Quindi, approvo queste esclusioni. Non approvo, però, altre esclusioni, come quelle, ad esempio, stabilite dalla Commissione per il falso giuramento e la falsa testimonianza. Lasciamo andare: sono modesti reati di pretura, che hanno un valore relativo. Dal punto di vista morale, intendiamoci, sono gravi, ma dal punto di vista sociale e sostanziale hanno poco rilievo. Voi mettete in contrasto queste curiose situazioni: da una parte dite che bisogna amnistiare chi vilipende la bandiera, chi vilipende la nazione, e dall'altra invece dite che bisogna condannare chi ha prestato falso giuramento. Reato deprecabile quest'ultimo, ripeto, ma voi non potete fare un confronto fra le figure di reato cui ho accennato prima e quelle che sono state incluse dalla Commissione.

I due progetti, poi, si incontrano nell'escludere la corruzione per un atto di ufficio, il commercio clandestino di sostanze stupefacenti, pubblicazioni e spettacoli osceni, e infine la diffamazione. Forse vi meraviglierete di sentire le mie parole; però desidero essere franco, chiaro e desidero soprattutto non essere frainteso.

D'accordo, amico Bozzi, d'accordo colleghi dei vari settori: le amnistie precedenti non hanno mai escluso la diffamazione. Ma erano altri tempi e altre ore, amico Bozzi. Il periodo che stiamo attraversando è ben delicato e grave e si ricollega proprio a quello

che ho detto prima, per quanto riguarda la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane del nostro paese, perché i processi che si sono dibattuti in questi ultimi anni, e si dibattono tutt'ora, riguardano proprio la difesa della Repubblica, della Resistenza, degli uomini della Resistenza. Ho sentito da quel settore (*Indica la destra*) questa domanda rivolta a noi: « Ma come, si concede l'amnistia ai rapinatori e non la si concede a diffamatori »? Cari signori, io dico che il rapinatore di strada merita più comprensione di colui che tenta di rapinare l'onore e la dignità del cittadino, specialmente dell'uomo politico.

LOPARDI. Li difendiamo a colpi di carta bollata!

MACRELLI. Si difendono in altra maniera, caro collega, perché il senso della responsabilità dev'essere di tutti, in qualunque campo e in qualunque settore.

Voi volete arrivare ad un provvedimento che possa venire incontro ai vostri desideri e alle convinzioni mie e di altri colleghi? Ebbene, mettiamo allora nel decreto di amnistia, soprattutto per quanto riguarda la diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di rinunciare al provvedimento. Così se uno sa di avere la coscienza tranquilla, può benissimo rinunciare all'amnistia e affrontare il giudizio dei magistrati; ma chi non ha la coscienza tranquilla, state pure sicuri, onorevoli colleghi, accetterà non una, ma cento volte l'amnistia: allora, anche se non vi è stata la sentenza del tribunale, vi sarà la sentenza della coscienza pubblica che avrà condannato chi si è rifugiato dietro lo schermo dell'amnistia.

E anche su questo presenterò un emendamento.

LEONE. Credo ve ne sia già uno dell'onorevole Casero. Un altro monarchico che si incontra con lei! Sono incontri significativi!

MACRELLI. Il diavolo e l'acqua santa... (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, mi avvio alla fine. Vi ho detto che avrei lasciato in ultimo un argomento molto delicato, che ha turbato e continua a turbare la coscienza pubblica: il problema dei delitti politici. Questo problema è stato affrontato dal banco del Governo, dalla Commissione, dall'amico relatore; tutti dai vari settori hanno parlato di distensione, di pacificazione. Perfettamente d'accordo. Però attenti a non esagerare. C'è un articolo 8 del codice penale. La Commissione ha cercato di adoperare un'altra formula, accettata, ed è naturale, proprio dagli opposti settori. Ora

io vorrei mettere in guardia i colleghi deputati. Dicevano gli antichi: *omnis definitio periculosa*.

LEONE. *In iure*.

MACRELLI. Anche qui siamo *in iure*; siamo proprio in materia. Stiamo attenti, perché si può andare oltre quei limiti umani, civili, sociali e politici che dobbiamo rispettare. Perché con la nuova formula è facile arrivare ad interpretazioni arbitrarie e pericolose. State quindi all'erta, onorevoli colleghi: esaminate bene quello che dovrà essere domani non solo il vostro pensiero, ma il vostro voto.

Badate, non dirò nulla dei reati politici, e non risponderò neanche a certe affermazioni che abbiamo sentito proprio ieri sera in fine di seduta. Non intendo fare polemica, esacerbare gli animi. Tanto più che la mia casa è stata colpita da una tragedia di sangue durante la lotta per la liberazione del nostro paese, e le mie parole potrebbero sembrare dettate più da uno spirito di vendetta, quasi, che non dal dolore che ancora mi percuote l'animo. Magari volesse questo atto del Parlamento repubblicano significare il ritorno della pace e della serenità in tutte le case e nel paese! Io ricordo che trattando questo argomento in altra sede, al Senato, pronunciai parole che amo ripetere anche oggi: eleviamoci un po' al di sopra dei nostri contrasti. C'è qualche cosa di più alto, di più grande, che deve superare gli uomini e le fazioni, ed è appunto quella legge morale a cui faceva richiamo accorato un poeta della mia terra, vissuto nel dolore, nell'angoscia di una tragedia familiare: Giovanni Pascoli. Sono i versi che vengono dall'animo di un poeta che si rivolse anche alla « grande proletaria » un giorno. La sua invocazione io vorrei fosse accolta oggi non solo in quest'aula ma entro ed oltre i confini della patria:

« Uomini, pace: nella prona terra troppo è il mistero, e solo chi procaccia d'aver fratelli in suo timor non erra. Pace, fratelli! E fate che le braccia che ora o poi tenderete ai più vicini non sappiano la lotta e la minaccia ».

(*Vivi applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esaminando il disegno di legge di concessione di amnistia e di indulto, ci troviamo dinanzi ad un problema preliminare, che sorse in Commissione, che si è affacciato al relatore, che tuttavia non ha trovato a mio avviso ancora una risposta che tranquil-

lizzi la coscienza nostra e soprattutto quella del paese.

Quale è la ispirazione di questo provvedimento?

Comincio col dire che non mi occuperò dei reati politici. Per questi può valere la giustificazione che ha fissato l'onorevole Colitto nella sua chiara ed onesta relazione (e credo che questo sia il migliore elogio che si possa fare, in una situazione come l'attuale, ad un relatore... di rincalzo). «Oggi, nel particolare momento in cui viviamo — è detto nella relazione — pur essendosi manifestate opinioni diverse circa l'estensione del provvedimento, da alcuni essendosi parlato di «amnistia senza olivo» e da altri della necessità di non operare «contro il settimo comandamento», hanno manifestato un po' tutti il consenso ad un provvedimento di clemenza, destinato a chiudere il ciclo sin troppo lungo di una lotta politica assai aspra e drammatica, cancellando i residui della dura guerra civile negli anni della liberazione e le conseguenze delle leggi eccezionali contro il fascismo, e a dare così inizio, riconciliati gli animi, a una nuova era di solidarietà nazionale».

Questa, dunque, è l'offerta giustificazione, che potrebbe anche essere accettata, di un provvedimento di amnistia per quanto attiene ai reati politici sui quali io non scenderò ai dettagli, anche perché in questo momento parlo soltanto a titolo personale e non so quale sia l'orientamento del mio gruppo. Mi limiterò ad aggiungere che la formula generica della Commissione di reati «altrimenti riferibili in tutto o in parte alla situazione» è così estranea al nostro sistema giuridico e alla nostra nomenclatura, che deve senz'altro essere rifiutata.

Questa giustificazione varrà dunque per i reati politici (per i quali mi richiamo al nobile rilievo finale dell'onorevole Macrelli, il quale è riuscito a superare il ricordo della tragedia entrata nella sua casa per elevarsi ad una considerazione più alta di ordine morale ed umano); ma può essa valere per i reati comuni? Anzitutto io, a proposito della delega al Capo dello Stato, condivido le preoccupazioni degli onorevoli Bozzi e Macrelli circa la pericolosità della procedura che andiamo instaurando. Quanto al merito, comunque, può parlarsi di pacificazione a proposito dei reati comuni? Sarà tutt'al più la pacificazione dei delinquenti e delle loro famiglie, per quanto anche a questo proposito si possa o formulare delle riserve. È di pochi giorni la notizia di quel pazzo che, dopo esser stato condannato in forma lieve una prima

volta, e senza esser stato sottoposto a misure di sicurezza (che sono troppo poco applicate in Italia), è tornato in circolazione e ha ucciso barbaramente la moglie.

Comunque, la pacificazione eventualmente posta in atto dall'amnistia per i reati comuni varrà per il delinquente o per i congiunti; ma quali saranno gli effetti nei confronti del più largo settore dell'opinione pubblica e della coscienza del paese e quali saranno le risonanze per le vittime dei delitti che ci affrettiamo a coprire con l'amnistia o con l'indulto? Quale sarà la risonanza nei confronti degli eredi delle vittime, quando la vittima si sarà trattato di un delitto che sopprime la vita umana? Quale sarà la risonanza nella vita, nel paese, nella classe, nella categoria cui appartiene la persona beneficata? Quale sarà la risonanza nei confronti della generale opinione pubblica, della gente dabbene, che vuol vivere tranquilla ed essere tutelata nei suoi valori essenziali, la vita e il patrimonio, nei limiti in cui il patrimonio, in una concezione sociale dello Stato, deve essere tutelato?

Qui viene all'attenzione un problema che finora è stato quasi sottaciuto, ma che palpita in ciascuno di noi. Noi dobbiamo partire da una concezione della pena, cioè dobbiamo ricordare (e qui non vorrei porre problemi di differenziazione di scuole e di tendenze penalistiche) che la pena, in una concezione generale in cui potranno ritrovarsi tutti i seguaci delle più opposte tendenze, ha anche una funzione di prevenzione generale: funzione riconosciuta anche da quelli (come me) che aderiscono alla teoria retributiva.

A mio avviso, la funzione essenziale, fondamentale della pena è la retribuzione, e credo che sia questa la concezione cui dovrebbero ispirarsi tutti i giuristi cattolici (il che purtroppo non accade). Ma la pena obbedisce non solo ad una funzione che si dirige al reo (nella quale si potrà individuare la difesa sociale o il recupero del delinquente), ma anche ad una funzione di prevenzione, che si dirige alla società (*ne cives ad arma veniant*).

Se invalidiamo nella coscienza dei cittadini la funzione della pena e stabiliamo che è possibile fare appello a troppo ricorrenti provvedimenti di indulgenza (e l'onorevole Bozzi — che, con la sua diligenza, ha fatto un elenco di questi provvedimenti che io, pure essendo un cultore di queste materie, alieno però per mio temperamento dalle statistiche, non avevo presenti alla memoria — mi ha davvero notevolmente spaventato), se noi continuiamo con questa sequela di provvedi-

menti come quelli che specie dal 1944 ad oggi si sono susseguiti in Italia, io dico che in tal modo noi inferiamo una gravissima ferita alla coscienza giuridica del paese.

Che ne pensa questa gente, la gente che ho definito dabbene, coloro che vivono nell'alveo della legalità, coloro che rispettano la legge, ma che desiderano quale corrispettivo che la legge venga rispettata dagli altri?

La pacificazione sarebbe possibile in questo particolare settore, se fossero mutate le condizioni sociali in cui si sono prodotti i delitti sui quali noi incidiamo con il provvedimento di clemenza. Se noi potessimo dimostrare che sta per scomparire una certa specie di delinquenza, che talune forme di reati sono diminuite perché sono mutate le condizioni sociali, ambientali ed economiche, allora soltanto potremmo riconoscere all'ammnistia un certo fondamento sociale. Ma poiché non possiamo ancora dire che quelle specie di delinquenza sono in via di sparizione o anche soltanto di diminuzione, il frequente ricorso ad amnistie e a condoni significa fomentare la delinquenza, per cui noi smaltiremmo oggi gli arretrati, ma avremmo certamente più processi domani, come esattamente osservava poco fa, in un'interruzione, l'onorevole Malagodi. E la prima causa ne sarà stata la larga amnistia: il primo effetto di questa prima causa sarà un incremento della delinquenza.

La ricorrenza frequente dei provvedimenti di clemenza — credete a me, che sono soprattutto un pratico del diritto, un avvocato — entra nel bilancio preventivo dei delinquenti. Specialmente i delitti più gravi, quando sono frutto di un'elaborazione intellettuale del delinquente, trovano un incentivo nella previsione di ricorrenti indulti. È frequente che il delinquente dica: ci sarà poi un'amnistia, ci sarà poi qualche partito che, vincendo, vorrà, in buona o in mala fede, mostrare di pacificare, vi sarà un'elezione di Presidente della Repubblica (perché in regime repubblicano c'è questo fenomeno, questo pericolo di frequenza di provvedimenti di clemenza), vi sarà un indulto, vi sarà una inversione di regimi politici. Perché, onorevoli colleghi, vi è stato qualche delinquente, negli stabilimenti penali, che ha sperato anche che vi fosse un violento rivolgimento politico, perché a questo è sempre conseguente un provvedimento di clemenza! Quindi, nel bilancio di previsione che il delinquente affronta quando il delitto non è espressione di un impulso immediato o risultato di una occasionalità eccezionale, entra sempre e non in piccola misura la ricorrenza fre-

quente di provvedimenti di indulgenza in Italia.

Io, onorevole Bozzi, non conoscevo gli impressionanti dati sulla frequenza dei provvedimenti di clemenza dalla fondazione del regno ad oggi, ma i delinquenti li conoscono: la ricorrenza di tali provvedimenti è la Sisal, il Totocalcio dei delinquenti che puntano sui futuri provvedimenti di clemenza!

La frequente ricorrenza dei provvedimenti di clemenza genera in tal modo una persistente instabilità giuridica, e determina sfiducia nel magistero punitivo. Il delinquente incallito dirà in cuor suo al giudice: tu mi condanni, ma io non espiro! Ed è questa la peggiore forma di invalidazione, di demolizione della funzione del magistero punitivo, di distruzione della funzione sovrana del magistero punitivo!

Esclusa, per i reati comuni, una ispirazione che derivi da un desiderio di pacificazione, domandiamoci se valga un'altra spiegazione che è stata qui accennata ieri nel nutrito discorso del collega ed amico onorevole Riccio. Ci accorgiamo oggi che vi è — sostengono taluni — una sproporzione fra il reato, la fattispecie, e la pena. Di questa sproporzione l'amnistia e l'indulto potrebbero essere correttivi.

Onorevoli colleghi, vi è un codice che risale al 1930, che peraltro non si può definire fascista, per quanto attiene al sistema delle pene. Già nel 1944 scrivevo pubblicamente che il codice del 1930, epurato solo di taluni aspetti chiaramente e decisamente politici, si ricollega alle più pure tradizioni del nostro pensiero giuridico. Un codice può essere superato per quanto attiene alle pene, perché sono superate quelle condizioni ambientali in cui i reati, le fattispecie, erano valutati. Io non son convinto, però, che il sistema delle pene debba essere oggi largamente riveduto. Vi sono, sì, certi punti da rivedere. E, parlando ai settori di sinistra, dirò che non soltanto il codice del 1930, ma tutti i precedenti codici italiani sono un po' « capitalistici » e « reazionari » (come vedete, onorevoli colleghi di sinistra, uso i vostri termini): vi si puniscono i delitti contro il patrimonio, e soprattutto il furto, con una ricca e abbondante corona di aggravanti (io non mi sono mai imbattuto in un furto semplice, non aggravato), e con una innegabile sperequazione di pena nei confronti dei delitti contro la persona umana e specialmente dell'omicidio.

Ma anche se fosse esatto che innanzi a noi si pone un problema di sproporzione di pena

per alcune figure di reati, il rimedio migliore sarebbe quello di modificare la norma penale.

Io non sono d'accordo con il collega Riccio quando ieri diceva, nell'impeto (perché è suo temperamento) del suo robusto discorso, che, se la maggioranza parlamentare non ha ritenuto di dover modificare il codice penale, si deve sottostare alla volontà della maggioranza. Non si tratta di questo, a mio modesto giudizio. Il fatto è che una riforma del codice penale, onorevole guardasigilli, non si potrà mai attuare sollecitamente in Italia perché una riforma di tutto il sistema involge discussioni, principi, tendenze ed aspirazioni; e con le difficoltà in cui ci troviamo oggi, specie per ciò che concerne la possibilità di una delegazione legislativa al Governo, una riforma integrale del codice penale, attraverso una legge ordinaria, non si farà mai.

Le riforme integrali dei codici sono state fatte sempre con leggi delegate. O il Governo ha il coraggio di proporre una legge di delega per la riforma dei codici, o abbiamo noi il coraggio, se non di presentare questa legge, di avvisare le più urgenti necessità di riforma.

Ma su questo punto ci potremo ritrovare, come ci potremo ritrovare su un altro punto accennato opportunamente qualche momento fa dall'onorevole Macrelli, quello della revisione dei minimi di pena. Oggi, se vi è un dramma giudiziario, esso è dato non dal massimo della pena che non ho veduto quasi mai inflitto, ma dal minimo della pena. Abbiamo visto in taluni casi come il giudice, violando nobilmente la legge, abbia sentito il bisogno di concedere attenuanti inverosimili, non aderenti a quella tale figura di reato, pur di ridurre la pena nei limiti della sospensione condizionale. Rivediamo tutto ciò e saremo legislatori seri e savi. Affrontiamo il problema nella sua interezza; perché del provvedimento di indulgenza, all'opposto, beneficeranno molti che non ne hanno diritto.

Mi sono trovato una volta a difendere un cliente a cui non fu possibile concedere la sospensione condizionale per una precedente sospensione condizionale per una contravvenzione. Ecco le aberrazioni di certe norme, di certi istituti! Abbiamo dunque il coraggio, come Parlamento, consapevoli dei problemi e delle nostre responsabilità, di affrontare queste concrete esigenze di riforma del codice penale.

Il problema di oggi è quello di rendere più elastico, quindi più forte e più notevole, il potere discrezionale del giudice. Ed è questo un problema che si pone non solo per il diritto sostantivo ma anche per il diritto

processuale. Se potessimo raggiungere quello che io come modesto studioso ho pensato, ma come legislatore — riconosco — sarei esitante a fissare (tuttavia potremmo studiarlo), cioè che non vi siano limiti alla possibilità del mandato di cattura e che sia consentito al giudice, anche nel caso di imputazione per omicidio, se si profila alla sua coscienza che quell'imputato può meritare l'assoluzione, il potere di non farlo incarcerare; se noi dal punto di vista del diritto penale sostantivo non fissiamo i minimi della pena, tranne che per i più gravi reati, e lasciamo il minimo di quindici giorni di reclusione per la maggior parte dei reati; se consentiamo una più larga possibilità di uso del perdono giudiziario anche per i maggiori ed una più larga possibilità di uso della sospensione della pena, allora sì che noi avremo risposto alla coscienza del paese, alle esigenze della giustizia italiana.

Tutto ciò non otterremo attraverso la frequenza dei provvedimenti di clemenza, che, anche se dettati, come in questo caso, dalla più perfetta buona fede, sono certamente deleteri per il magistero punitivo ed offensivi del principio sul quale soprattutto si fonda l'esistenza dello Stato, ossia la certezza del diritto.

Io ho altresì, per continuare ancor per poco su questo tema, una particolare concezione per quanto riguarda il delinquente primario. Anche ai fini di un provvedimento di amnistia, dobbiamo fissare una norma che, secondo me, rispecchia un'esigenza veramente superiore di giustizia e di umanità: la massima larghezza per il delinquente primario, con relativo apprestamento di strumenti che lo rieduchino e gli impediscano la ricaduta nel delitto. Ho sentito spesso delle persone dire: mi sono trovato in un litigio dove avrei avuto il diritto di correre per difendere un mio familiare; ma io avevo sulle spalle una condanna condizionale e mi sono allontanato dal posto in cui si consumava un'azione violenta.

Se la premessa ideale del provvedimento di clemenza in esame fosse quella della sproporzione o dell'inaccettabilità attuale delle pene, la conseguenza sarebbe stata quella di elaborare un provvedimento con limiti qualitativi e non quantitativi. Ieri sono stati offerti dall'onorevole Bozzi alcuni esempi notevoli a proposito dell'ampliamento a quattro anni per certi reati, esempi che non dovrebbero trovare rispondenza nella coscienza giuridica e, aggiungo, nella coscienza cattolica, per quanto riguarda il mio settore, del paese. Per esempio, non sembrano concepi-

bili alcune forme di perdono, come quando si tratti di istigazione da parte del marito alla prostituzione della moglie.

Altri esempi si possono fare. Con l'aumento probabile del limite da tre a quattro anni (io sono per il limite di tre anni), avremmo che la truffa aggravata può essere amnistiata, mentre certe forme modeste di peculato no. Io vedo che processi per gravi peculati contro un grosso funzionario, corrotto e disonesto, non se ne celebrano. Senza voler fare alcuno insinuazione, si deve dire che chi commette reati del genere deve pagare, perché *oportet* che gli scandali avvengano: in tal modo si purifica la pubblica amministrazione, che è del resto generalmente onesta. Ma il peculato del povero disgraziato, per esempio, di un ferroviere, che si appropria di 10 mila lire per sopperire ai bisogni della propria famiglia, il peculato del piccolo funzionario che tiene la cassa di una piccola amministrazione e si appropria di 100 mila lire per alleviare la fame dei figli o perché in famiglia c'è qualcuno di sottoporre ad un'operazione chirurgica, questo peculato non è preso in considerazione dal provvedimento in esame, perché il limite è quantitativo, non qualitativo. Il contrario avviene per le grosse truffe, oggi pericolosissime, perché insidiano la normalità del commercio. Pensiamo a quei falsi commercianti e industriali che si presentano fra i poveri contadini della Puglia o della Campania, offrono loro una lira in più sul prezzo dell'olio e del vino e con questa piccola attrattiva riescono a stipulare contratti e rilasciano assegni a vuoto.

Ora, con una definizione dei limiti qualitativi, con una selezione accorta, meditata, responsabile, onesta, noi avremmo potuto tentare di approssimarci alla ispirazione (che per altro nego in partenza) di ovviare alla sproporzione della pena edittale.

Vi è una terza possibile ispirazione. È stata accennata e ribadita stamane in qualche interruzione che si faceva da parte destra al discorso dell'onorevole Macrelli: l'arretrato giudiziario.

Se questa dovesse essere la spiegazione di un provvedimento di indulgenza, allora perché non vi è la rinuncia dello Stato alla pretesa sugli arretrati fiscali? Sarebbe veramente atto corretto dello Stato, volendo pacificare, rinunciare, regalare una quota di imposte e di tasse ai cittadini che come tutti noi le pagano e che sono cittadini dabbene, piuttosto che rinunciare ad una quota di pretesa punitiva nei confronti del delinquente.

Se l'arretrato giudiziario fosse la giustificazione, allora, poiché in quasi tutte le ammi-

nistrazioni vi è dell'arretrato (nell'amministrazione finanziaria il numero delle pratiche in arretrato è imponente), ciò dovrebbe portare all'abbandono dell'attività statale in un particolare settore della pubblica amministrazione.

L'arretrato giudiziario rappresenta certamente un problema che va posto, anche se non possiamo risolverlo in questa sede, ed è un problema per il quale vale l'acuta osservazione, che potrebbe essere paradossale ma è verissima, dell'onorevole Malagodi; con l'amnistia smaltiamo il vecchio arretrato, ma gettiamo le premesse per aumentare i processi nell'avvenire. Ma forse qualcuno già pensa che fra un paio d'anni vi sarà la rielezione della più alta carica dello Stato: e lì si appuntano altre speranze; forse i repubblicani non sarebbero alieni dal dire: per rafforzare la Repubblica, concediamo un'altra amnistia.

Per risolvere il problema dell'arretrato giudiziario vi sono altri strumenti. Li studieremo in altra sede, e sarà un piacere il farlo, con un uomo della sua sensibilità, della sua esperienza e della sua giovanile laboriosità, onorevole ministro (se ella non fosse stato collocato a riposo come primo presidente della Cassazione, non avremmo mai potuto sapere i suoi anni!). (*Commenti — Si ride*).

Vi sono altri strumenti, dicevo. Non è facile identificarli, ma vi sono. In primo luogo, perché non tentare ciò che fu tentato l'altro dopoguerra, mi pare soltanto per le giurisdizioni civili? Allora vi fu l'esperimento di allargare la competenza del giudice monocratico. Stabiliamo nel penale questo allargamento. Stabiliamo l'allargamento della competenza del pretore; stabiliamo che, anche mantenendo la competenza del tribunale, il tribunale possa in determinati casi snodarsi in tante sezioni di un giudice solo; tentiamo di evitare gli eccessi nei mezzi di impugnazione. Io sono un poco uno studioso dei mezzi di impugnazione, ma non mi dispiacerebbe che il mio antico volume sulla materia andasse nel dimenticatoio, se potessimo, non dico sopprimere, ma ridurre molto le impugnazioni. Rinunziamo perfino alle impugnazioni che attendono alla motivazione, e restituiamo la Cassazione alla sua funzione di essere la suprema interprete del diritto. Non è, con questo, che noi accettiamo senz'altro queste idee: le prospettiamo come tema di studio. Esaminiamo la possibilità di attribuire ai singoli magistrati incarichi non soltanto superiori (in Italia tutti i funzionari sollecitano incarichi superiori, nessuno gradisce le funzioni in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

feriori!), stabiliamo ad esempio la possibilità per il consigliere di appello, in talune grandi sedi, di esercitare funzioni che sono proprie del giudice di prima istanza.

È una serie di provvedimenti che possiamo studiare per fronteggiare l'arretrato dei giudizi. Ma non diciamo mai al paese, alle famiglie delle vittime dei delitti, alla società che è stata incisa profondamente nei suoi valori essenziali di difesa per la vita umana e di rispetto per la libertà e la dignità umana, non diciamo mai agli uomini che vivono in pace nell'alveo della legalità, che desiderano che tutti si immettano nel medesimo alveo, non diciamo mai che, siccome vi è dell'arretrato in Cassazione o presso il tribunale di Napoli, noi diamo l'amnistia o l'indulto perché solo così facendo noi possiamo smaltire l'arretrato!

È una giustificazione che è bene che non indichiamo al paese. Pretestiamo altre giustificazioni, ma non troviamo questa!

MACRELLI. Smaltire l'arretrato è una conseguenza dell'amnistia, non una giustificazione.

LEONE. Dico pretestiamo, perché attraverso questa mia indagine abbiamo dedotto che il fine della pacificazione può valere solo per i reati politici, non vale per i reati comuni; anzi, non vi è pacificazione per l'anticipato ritorno nel consorzio civile di certi pericolosi delinquenti che hanno offeso vivamente il tessuto sociale. Né vi è il fine del riequilibrio delle pene, perché io nego in partenza che esista un siffatto problema in via generale: il problema è marginale, di dettaglio, ed è risolvibile con altri strumenti. Non vi è dubbio, infine, che l'arretrato giudiziario andrebbe risolto diversamente.

Questo sia detto a mo' di prefazione; perché il provvedimento di amnistia è dinanzi a noi; e bisognerà pure approvarlo nella forma migliore. Mi è parso che uguale sia stata la conclusione di altri interventi. È partito anche l'onorevole Bozzi ieri, come sono partito io, ferocemente contrario al provvedimento di amnistia, e vi ha citato le scultoree parole di Cesare Beccaria; e poi ha dovuto concludere che il provvedimento è dinanzi a noi e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo accettarlo, perché vi fu un impegno del Governo prima delle elezioni. In verità, non so quale validità abbia un impegno di questo genere, ed io vorrei proprio che questi impegni non li assumessero i governi ma piuttosto i partiti nei loro programmi elettorali. Un partito, che deve presentare un suo proprio programma elettorale, può dire: «se vincerò, proporrò

un provvedimento di questa natura, entro questi limiti».

L'affermazione, sulla cui autenticità non ho avuto la possibilità di farmi un'idea, fatta dall'insigne guardasigilli che precedette l'attuale ministro della giustizia, non costituisce un vincolo. Tuttavia il Presidente del Consiglio in questa legislatura ha assunto un impegno, ed il Governo ha presentato questo provvedimento. Cerchiamo allora di far sì che il provvedimento — come scultoreamente ha detto il relatore nel periodo finale della sua relazione — si ponga su di un piano mediato, che sia al centro delle opposte esigenze.

E mi piace ricordare queste parole che sono veramente efficaci, con le quali l'onorevole Colitto ha concluso la sua relazione: «Io desidero, concludendo, formulare l'augurio che, contemperando le une con le altre in un giusto umano equilibrio, si attui sì la distensione degli animi, ma si mantenga insieme salda l'autorità dello Stato, vivi nella coscienza dei cittadini il principio di rispetto della legge scritta e la consapevolezza della protezione, che da essa deriva, ed immutabile la fiducia nell'amministrazione della giustizia».

Se vogliamo questo, cerchiamo di trarre alcune direttrici per il provvedimento di amnistia.

Prima direttrice, che mi permetto di segnalare alla vostra attenzione: perché il provvedimento sia equilibrato e sano, occorre non eccedere nei limiti dell'amnistia, mentre è bene essere più umani e benevoli nell'applicazione dell'indulto, proprio perché l'amnistia dà luogo in maggior misura a quelle conseguenze che ho prospettato prima. Dissi alla Costituente che l'amnistia è un istituto che non si capisce più. Si aveva l'*indulgentia principis*, come è stata definita, quando vi era lo stato monarchico. Se il sovrano si alzava bene il mattino, e aveva dormito bene, o aveva un'amante nuova, allora concedeva un'amnistia... (*Interruzione del deputato Degli Occhi*). Io parlo dei sovrani assoluti, onorevole Degli Occhi, mentre ella difenderà i sovrani parlamentari costituzionali, ed io la so sostenitore della monarchia costituzionale e non della monarchia assoluta.

L'amnistia rimase anche nella monarchia a regime costituzionale su base parlamentare, ma come un provvedimento a formare il quale, essendo proposto dal Governo, cominciava a intervenire la volontà del popolo. Però quanto più noi rendiamo un regime democratico e su base elettorale, tanto meno l'istituto

dell'amnistia si capisce. Vero è che è restato nella Costituzione; per ciò non toglie l'istituto non rientra più nella coscienza giuridica del popolo perché diretto ad annullare il diritto positivo e cioè a far dichiarare estinto un reato come tale previsto dalla legge. Un solo potere ha lo Stato, ed è potere del quale deve servirsi con molta discrezione e con molta responsabilità: quello di rinunciare all'applicazione della pena; ma non ha il potere di togliere a un fatto che costituiva reato questa qualifica. Per ottenere questo risultato, lo Stato deve servirsi delle leggi abrogative, che se non riguardano norme temporanee od eccezionali, hanno (effetto retroattivo che può essere disposto anche per queste ultime) effetto retroattivo.

Occorre innanzitutto — dicevo — non eccedere nei limiti dell'amnistia, e in questi limiti rispettare alcuni principi, come è stato già autorevolmente osservato. Qui si delinea il problema delle circostanze: non si può non tener conto delle aggravanti; ma ai fini dell'amnistia si può prevedere che l'intervento di una attenuante possa incidere in modo da portare l'equilibrio nella pena e da farla rientrare nei limiti dell'amnistia (gioco dell'equivalenza o della prevalenza: art. 69 cod. pen.).

Non ho la preoccupazione dell'onorevole Riccio, di rendere non automaticamente operante il provvedimento o impossibile la sua applicazione in ogni stadio del giudizio. Interrompendo l'onorevole Riccio, dissi che il fenomeno è analogo a quello che si produce quando vi è un rinvio a giudizio per un titolo che non consente l'applicazione dell'amnistia. Il giudice può mutare il titolo del reato e, con il mutamento, includerlo nell'amnistia; ma non potremo mai tener conto delle aggravanti, ed escludere qualsiasi riferimento alle attenuanti, ai fini del giudizio richiamato dall'articolo 69.

D'altra parte non è ammissibile il rilievo delle attenuanti *sic et simpliciter*, perché tale norma sarebbe contraria al sistema del codice e solo potremo fare eccezione (ed in questo senso abbiamo presentato un emendamento); tranne che per l'età, visto che si tratta di una attenuante che postula un particolare esame, e che opera automaticamente, fino al punto da far pensare che i reati commessi da minori costituiscano una fattispecie diversa proprio per il fatto dell'età.

Seconda conseguenza: mantenere il condono in taluni determinati. In primo luogo, come ho già accennato, una larghezza, non eccessiva, per i delinquenti primari e una restrizione invece per i recidivi.

È bene che per i recidivi si usi cautela, perché essi presentano un particolare carattere di pericolosità, per cui rimetterli in circolazione senza garanzia costituisce un elemento di pericolo per la società.

È necessario poi stabilire l'esclusione dal condono di coloro che ne hanno già goduto in passato perché si tratta degli autori dei crimini peggiori, di quelli che sono stati colpiti da una pena di una certa entità, per i quali questa ricorrenza quasi quinquennale di condoni ciclici è veramente pericolosa; essa infatti premierebbe i maggiori delinquenti e affretterebbe, in una misura che supera qualsiasi limite di benevolenza e di carità umana, il rientro nel corpo sociale dei delinquenti autori dei peggiori delitti. Spesso sono ancora in gramaglie gli eredi della vittima, i parenti della vittima di un omicidio, spesso ancora non è risarcito neppure il danno o chiusa la ferita morale o appianate le conseguenze economiche del delitto, che i familiari della vittima, ed i componenti la società cui apparteneva la vittima vedono il delinquente tornare in circolazione. Oggi noi assistiamo, come del resto tutti possono riconoscere, al fatto che delinquenti condannati per omicidio volontario tornati in circolazione sono messi in condizioni di poter commettere un secondo e talvolta, sia pure raramente, un terzo omicidio volontario. Questo è il segno del fallimento della giustizia di un paese... (*Interruzione del deputato Degli Occhi*).

Onorevole Degli Occhi, non le è capitato nessun caso?

DEGLI OCCHI. Uno su trentamila!

LEONE. A Milano sembrerebbe che vi sia una diversa civiltà; ma devo escluderlo, perché su questo piano tutte le regioni sono uguali. Posso soltanto dirle che, malgrado sia modesta la mia esperienza di professionista, derivante dalla mia età e dal tempo limitato dedicato all'attività forense, mi sono trovato di fronte a numerosi casi di questo genere, di delinquenti che hanno compiuto anche il terzo omicidio, dopo aver scontato, in questo modo, la pena per gli altri due.

Onorevoli colleghi, come quarto limite, suggerirei l'esclusione dall'indulto dei condannati per omicidio. Ecco la parola ferma che ho preannunciato poco fa. Onorevoli colleghi, oggi in Italia la tariffa della vita umana è molto bassa, è molto modesta, e ciò sia detto non soltanto per fare una esortazione alla magistratura, ma anche perché, se vorremo attuare una riforma del codice degna di questo nome, dovremo ispirarci ad

un sano rigore in materia di pene per l'omicidio. Su questo punto potremo essere tutti d'accordo. Per noi cattolici la vita umana è il bene supremo che abbiamo avuto dal Creatore. Per alcuni di voi, i marxisti, la vita umana, proprio perché non ha una continuità nell'al di là, è il massimo dei beni, per cui affrettarne la conclusione può essere considerato più grave dai seguaci delle teorie marxistiche che non da noi spiritualisti. Comunque potremo ritrovarci concordi su ciò.

In una società civile, in un paese civile, la vita umana va difesa, e badate, indipendentemente dal problema della pena di morte, che non ci tocca. Seguo con una particolare attenzione il rigore che è usato in Inghilterra, e in America e anche in altri paesi nei confronti degli autori di omicidi. Io vi posso...

SANSONE. È la società che deve cambiare!

LEONE Onorevole Sansone, non si ritenga soddisfatto da simili osservazioni! La società si cambia anche usando lo strumento della pena. Non credo che, se in Italia, con la nostra Costituzione, noi instaurassimo una società marxistica potremmo ottenere per ciò stesso una sensibile diminuzione nel numero dei delitti di omicidio... (*Commenti a sinistra*).

Comunque, fino a quando, non si riuscirà di riformare su basi marxistiche la nostra società, lasciate che noi la difendiamo con questi che sono gli unici strumenti che noi abbiamo. Siamo in una società capitalistica e abbiamo la pena che serve per difendere la società stessa dal delitto, soprattutto dal delitto di omicidio che in nessuna società non può essere tollerato.

Quando questa mattina ho letto la condanna a morte dei due assassini di quel bimbo, in America, indipendentemente dall'opinione di ciascuno sulla pena di morte, ho sentito in fondo all'anima una profonda emozione di soddisfazione morale.

ROSINI. Ma da noi il generale Adami Rossi viene assolto!

LEONE Onorevole collega, mi sto occupando dei reati comuni; ella porterà, se lo crederà, il suo contributo alla discussione per quanto riguarda i reati politici. Devo soltanto dire che il reato di omicidio commesso sia pure per il più nobile ideale politico non può essere assolutamente giustificato! La vita umana, anche per il più nobile ideale, non può essere spenta. Questa è la mia concezione, e credo che sia la concezione di tutte le persone dabbene. Quindi, se il generale Adami

Rossi ha compiuto un omicidio per ragioni politiche (io non so il fatto, nè ricordo i particolari) e non è stato condannato, male per coloro che lo hanno assolto.

Abbiamo a questo riguardo in Italia, dobbiamo riconoscerlo, una giurisprudenza molto larga. Vi sono certe tariffe molto basse per taluni reati, anche se commessi per impulsi non spregevoli. La ragazza sedotta con promessa di matrimonio che uccide il suo seduttore viene condannata a sei anni e mezzo di reclusione. Ciò succede in un paese come il nostro, dove frequentemente le promesse di matrimonio non vengono mantenute, per cui dovrebbero essere molto caute certe ragazze nel fare determinate anticipazioni.

La vita umana va difesa, non soltanto attraverso la giurisprudenza e quindi l'irrogazione delle pene, ma anche nei provvedimenti di clemenza. Pertanto, oltre alla proposta di non concedere l'indulto a coloro che già ne abbiano fruito, mi permetto di proporre che vengano esclusi dal provvedimento di clemenza coloro che sono stati condannati per omicidio.

Passo ora a trattare delle diffamazioni commesse a mezzo della stampa. Noi cattolici abbiamo certe concezioni — e credo che su questo punto anche voi materialisti condiviate la nostra opinione — per cui riteniamo che la dignità, l'onore ed il prestigio della persona umana rappresentino il completamento del valore della vita. Quando noi cattolici parliamo di difesa della persona umana e voi materialisti, sia pure con altre premesse, parlate di difesa della dignità umana, è evidente che concordiamo nel riconoscere la necessità di garantire la società umana anche sotto questo aspetto.

Oggi, purtroppo, ci colpisce la disinvoltura con la quale la stampa, o almeno un certo settore di essa, incorre in questo genere di reato. Questo tipo di criminalità è diffuso nella stampa. Non è un mistero per nessuno che molti di noi al mattino aprono il giornale con la costante preoccupazione di vedersi ingiustamente diffamati.

Per questo reato non vi è alcun recupero: infatti il famoso giudizio per direttissima, anche per colpa di noi avvocati, che chiediamo numerosi rinvii, arriva sempre con... l'accelerato. Inoltre vi sono tre gradi di impugnazione, e l'impugnazione, in un paese civile, è una sospensiva. Poi verrà il provvedimento di clemenza, l'amnistia. Non ho visto ancora un solo giornalista che abbia diffamato gravemente qualcuno varcare la porta del carcere per espriare la pena inflittagli.

Dobbiamo difendere la dignità della persona umana nei confronti di questa forma di attività illecita. Potremo forse incontrarci su questo punto, come si sono già incontrati un autorevole collega repubblicano ed un autorevole collega monarchico. Infatti l'onorevole Caffero mi ha fatto leggere in privato (e non so se lo presenterà) un suo emendamento in questo senso: perciò, interrompendo l'onorevole Macrelli, ho parlato di « significativo incontro ». Qualora si stabilisca che vi è la possibilità di rinuncia all'amnistia, accetterei la norma, almeno per questi reati. Una tale disposizione rappresenterà una valvola di sicurezza, perché colui al quale sarà stata concessa la facoltà di prova e non avrà rinunciato all'amnistia avrà chiaramente dimostrato che non è in grado di provare le sue accuse, ed in quel caso vi sarà una sanzione morale più grave di quella giudiziaria.

A questo riguardo desidero precisare, anche perché vedo lo sdegno dell'onorevole Degli Occhi nell'ascoltare queste mie affermazioni, che sono favorevole non alla rinunciabilità quale era configurata nelle precedenti amnistie, bensì al congegno contenuto nel progetto di aggiornamento del codice penale (cui ha fatto cenno l'onorevole Riccio nel suo intervento) elaborato, per incarico del ministro della giustizia, da una commissione di cui ebbi l'onore a suo tempo di far parte. È necessario rendere operante l'articolo 152.

Mentre ieri parlava l'onorevole Riccio, vi fu un collega che lo interruppe dicendo: « Vi è l'articolo 152 ». Poiché in quel momento presiedevo la seduta, non potei partecipare al dibattito, ma chiesi in cuor mio a quel collega ed oggi gli ripeto ad alta voce la domanda: quante volte ha funzionato in Italia l'articolo 152? Non sono in grado di fare statistiche e ho già detto che non so leggerle, ma posso dire con certezza che ha funzionato ad ogni morte di papa, soprattutto se i papi sono longevi come quello attuale (al quale auguro sinceramente ulteriore longevità). Quando noi vediamo che l'articolo 152 è interpretato restrittivamente dai magistrati che richiedono condizioni eccezionali, mentre mancano le garanzie per l'imputato e non vi nemmeno possibilità di impugnazione, io ho il diritto di affermare che questo istituto è insufficiente ed è necessario corroborarlo con altre garanzie.

Ecco, dunque, un complesso di garanzie sul quale non mi fermo in questo momento, poiché sono oggetto di un mio emendamento, che credo identico a quello dell'onorevole

Riccio, volto a rendere azionabile il congegno dell'articolo 152.

Un altro limite (e in questo, vedete, non sono più reazionario) è quello dell'allargamento dell'indulto ai latitanti. Vi è al riguardo non dico un impegno, ma una promessa da parte del guardasigilli Zoli, se è esatta l'informazione giornalistica dalla quale attinsi in quel momento la mia conoscenza.

Ecco la giustificazione marginale del provvedimento. Vi è un settore di latitanti che dà ancora fastidio alla polizia e alla giustizia. A costoro bisogna assicurare, con l'obbligo della costituzione, trattamento più generoso, anche tenendo conto —, e qui il rilievo del guardasigilli Zoli era felicissimo — che la latitanza non è una vita allegra, è per tre quarti pena. Bisogna conoscere — molti di voi lo sapranno come latitanti politici, e noi professionisti per confidenza — che cosa è la latitanza per sapere quale grave forma di limitazione, di paura, quale onere sia per un imputato; e per comprendere come in questo campo si dovrebbe largheggiare, rendendo possibile il recupero di questi delinquenti. Costoro, con la costituzione, possono assoggettarsi alla pena, sia pure essa in misura ridotta. La latitanza è una gravissima frattura al principio dell'autorità e del rispetto della magistratura. Quindi, voi potreste accettare un emendamento da me formulato, stabilendo che possono i latitanti, se costituitisi, usufruire anche dei precedenti indulti dai quali siano eventualmente decaduti.

Inoltre, l'applicazione dell'indulto deve essere immediata anche per quelli che non sono ancora nella fase del giudizio. La norma contenuta nell'articolo 4 del testo della Commissione (norma felicissima, non perché fui uno dei proponenti, ma per la sua ispirazione) dà la possibilità di derogare ai limiti del mandato di cattura, ai fini della libertà provvisoria o ai fini dell'emissione o della revoca del mandato medesimo, quando si tratti di reati per i quali il giudice ritenga che in giudizio, quando vi sarà la sentenza, la pena non superi o non possa superare, come previsione, quella che rientra nell'indulto, a cui eventualmente si aggiunga la carcerazione preventiva cui era stato già sottoposto l'imputato.

Né si abbia la preoccupazione — ho sentito in privato qualche preoccupazione al riguardo — che con ciò si preannunci la decisione, perché nel nostro ordinamento giuridico esistono già dei preannunci. Così, ad esempio, quando il procuratore della Repubblica, per un reato di competenza del tribunale, destina la cognizione di questo reato al pretore, perché

ritiene che sarà inflitta una pena che rientra nei limiti della competenza del pretore, applica un analogo principio di elasticità. Io sono favorevole al principio di elasticità nei nostri codici.

Vi è un altro istituto, quello del perdono giudiziale, che sorse come istituto agganciato ad una pena in astratto e fu poi agganciato ad una pena in concreto. In questo caso la frattura è ancora più forte, perché facciamo intervenire una forma di estinzione del reato a seconda della pena che in concreto ha fissato il magistrato.

Sarà una norma — forse molti non l'avvertono ancora — di grande interesse sociale, perché il provvedimento di indulto, quando entrerà in vigore, non solo sarà applicato automaticamente per coloro che sono in via di espiazione della pena, ma sarà applicato subito, o per lo meno entro il tempo strettamente necessario, anche per coloro che sono *sub iudice*.

A questo punto si deve ricordare che vi sono molti detenuti che hanno il loro procedimento ancora in corso di istruzione, corso che si preannuncia ancora lungo, perché in Italia basta una perizia contabile o calligrafica per insabbiare un processo, quale che sia lo sforzo nobilissimo dei magistrati per costringere i periti a portare a termine i compiti loro affidati. Ma il perito, sia pure per ragioni pratiche da noi comprese, si sottrae alla costrizione del magistrato, dicendo che non può concludere entro il termine fissato; ed il magistrato è costretto ad accettare la richiesta di proroga, perché se revoca il mandato e nomina un altro perito passerà molto più tempo. Vi sono poi altri motivi di lungaggine: così, vi sono imputati dei quali non è facile accertare il recapito per far eseguire il mandato di cattura: il tempo passa e si aspetta, per l'accertamento del recapito, la necessaria risposta dei carabinieri. Non starò a citare casi singoli per dire che vi sono moltissime situazioni nelle quali abbiamo detenuti che già hanno sofferto una certa carcerazione preventiva la quale sommata all'indulto raggiunge limiti notevoli: chiunque si accorge in dibattimento che talvolta essi hanno già superato il massimo della pena, tra indulto e carcerazione preventiva: in tali casi il giudice istruttore, a meno che non violi, nobilmente, la legge, come talvolta è accaduto, sia pure raramente, sarà costretto a rinviare di almeno sei mesi la decisione per la perizia, per la requisitoria del pubblico ministero, per le vacanze, per il deposito degli atti; poi si aspetterà il turno, e poi vi sarà

magari un imputato che farà per la fissazione della causa ostruzionismo perché a piede libero; sicché quando infine si avrà la sentenza, l'imputato sarà stato in carcere anche qualche anno più del dovuto.

Una parola per i reati militari (continuo a parlare a titolo personale). Sono favorevole all'estensione ai reati militari (condividendo l'impostazione del collega Macrelli) per due settori: il settore di quei reati che chiamiamo militarizzati, cioè reati militari corrispondenti a quei reati comuni sui quali incida il beneficio dell'ammnistia e dell'indulto e che non modifichino l'oggettività giuridica per essere commessi da militari. Distinguo quindi il furto militare, furto commesso in una caserma da un militare in danno di un militare e che quindi è una figura simile al furto comune, dalla insubordinazione, che non è più forma di violenza, di ingiuria o di oltraggio, ma forma specifica di reato militare. Se ci poniamo sul piano di questa distinzione, un primo settore può essere giustamente e proficuamente ricondotto nel provvedimento che andremo a votare di qui a qualche giorno. Nel secondo settore comprenderemo i reati di assenza dal servizio, di mancata presentazione e di diserzione, escludendo semmai quella parte che attiene alla guerra, fino all'8 settembre.

In questo campo il rilievo dell'arretrato (che per me in via generale non vale) ha il suo peso. Vi sono decine di migliaia di processi per diserzione, e sapete quale ne è il congegno oggi? Pensiamo al caso di un povero disgraziato che vuol fare il concorso per fattorino postale o agente di custodia, o aspirare ad essere nominato portiere delle case popolari (oggi si può essere deputato con un certificato penale non molto onorevole — è la Costituzione che lo ammette — ma per essere portieri bisogna non essere stati condannati per contravvenzione e bisogna che non lo siano stati neppure gli ascendenti!). Costui si presenta a richiedere il foglio matricolare: non gli viene dato, come non gli viene data la dichiarazione integrativa (altra misteriosa parola del vocabolario militare), perché risulta denunciato per diserzione; ed egli magari non ne sapeva niente. Questo disgraziato andrà al tribunale militare a piangere da un cancelliere che, da una pila di decine di migliaia di processi, tirerà fuori il decreto penale di condanna a 20 anni, ridotti poi a 5 e poi condonati; avverso questo decreto farà opposizione; in sede di opposizione finalmente troverà (e sia detto ad onore dei giudici militari) frequentemente la pietà del tribunale militare, che si sovrappone alla rigida giustizia. Questa

è una forma gravissima di persecuzione, a causa della quale noi potremmo perdere una buona parte della gioventù italiana: perché questi giovani li condanneremo alla vita del delitto, dell'arrangiamento, delle misteriose forme di procacciamento del proprio pane, se diremo a coloro che si sono allontanati dal servizio o che non siano ritornati in tempo al proprio reparto perché non abbiano trovato il treno o perché l'automobile sgangherata non funzionava o perché siano sopravvenuti i bombardamenti, che essi non devono fare più niente nella vita: non dico gli agenti di custodia o i carabinieri, funzioni per le quali si richiedono maggiori garanzie familiari, ma neppure il portiere o il fattorino e, se si tratta di un e te parastatale, nemmeno l'operaio.

BERLINGUER. E lo privano anche del diritto alla pensione.

LEONE. Esatto: è accaduto che un individuo che aveva compiuto atti di valore in guerra e che era stato decorato, per aver ritardato a presentarsi nel 1943 o 1944, in un periodo di disfacimento totale dell'esercito, ha perduto il riconoscimento del valore militare e il diritto alla pensione.

Siate sensibili a questi problemi umani che riguardano spesso il recupero alla società di persone meritevoli. E non preoccupatevi che ne sia favorito il disfacimento delle forze armate, perché non si tratta di forme di generosità, ma di misure di riequilibrio e di risanamento di situazioni di ingiustizia. Si parla di pacificazione a proposito dei reati politici, ed io concordo: ma a maggior ragione la pacificazione deve essere effettuata in questi strati più umili della società italiana, amnistiando dei reati spesso addirittura inesistenti.

Una parola per i reati in materia erariale. Mi si dice che questa materia è stata esclusa. Io ritengo che non lo debba essere, e prego il ministro di studiare la questione.

Non so se questa sia la sede per porre il problema delle misure disciplinari, certo è che occorre studiarlo per sanare molte situazioni che ne sono meritevoli. Bisogna avere il coraggio di dire che questa materia è turbata da una preoccupazione di carattere politico che la rende delicata. Non perciò essa va trascurata: in questa o in altra sede occorrerà porvi attenzione.

Ho presentato degli emendamenti per quanto riguarda i professionisti colpiti da talune sanzioni per delle irregolarità, e per quanto riguarda il matrimonio dei militari. Mi sto occupando di un valorosissimo ufficiale che per aver sposato una donna allo

scopo di sanare una posizione assai grave è stato messo sul lastrico. Francamente non è conforme allo spirito cristiano porre, per esempio, un carabiniere, nell'alternativa di compiere il proprio dovere con una donna resa madre perdendo il posto o di abbandonarla per essere mantenuto in servizio.

A proposito delle misure di sicurezza, il relatore è forse andato al di là della volontà della Commissione. Questa, se non erro, aveva inteso dire che, quando la pena è stata espia-ta e quindi l'interessato non può godere dell'indulto, in tal caso l'indulto opera sulle misure di sicurezza.

Sono contrario alla cosiddetta estinzione delle misure di sicurezza, perché nei confronti delle misure di sicurezza noi non abbiamo, a mio avviso, alcun potere. È un problema costituzionale delicatissimo, perché quando si parla di amnistia e di indulto, si parla di pene, e non di misure di sicurezza. Certo, il legislatore può far tutto; ma per lo meno poniamo una clausola di garanzia, come ieri veniva accennato dal collega Bozzi, circa il riesame della pericolosità. Ma vi pare che un pazzo, il quale abbia commesso un delitto in stato di totale infermità di mente, torni subito, per effetto di quella norma, in libertà in una condizione di malattia mentale tale che non solo lo rende pericoloso come prima, ma anche più, perché la malattia può essersi aggravata?

Noi non difendiamo in tal modo la società. Stabiliamo, dunque, il riesame della pericolosità. Su un punto potrei concordare con il collega Degli Occhi, che ammetteva del resto il riesame della pericolosità, e cioè in relazione all'istituto della revoca da parte del ministro. Comprendo quello che c'è nel suo animo, a questo riguardo: si tratta di un istituto che funziona molto a rilento e con molto rigore. Noi dovremmo potenziare questi istituti dell'indulgenza personale, individuale, quando vi sono casi meritevoli assicurando così per lo meno il recupero del reo alla società. L'onorevole Degli Occhi non ha fiducia nella revoca anticipata da parte del ministro. Non che non abbia fiducia nell'attuale sorridente persona del ministro Azara; egli non ha fiducia nel ministro in quanto tale. E allora potremmo introdurre una norma che stabilisca che, dove ricorra una situazione di questo tipo, il riesame si faccia immediatamente. Su ciò sarei d'accordo, ma soprattutto nel tener ferma la misura di sicurezza. Non si tratta di una sanzione, ma di una misura nei confronti della pericolosità. Sino a che dura la pericolosità, la società si

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

difende, e contemporaneamente tende a recuperare il reo.

Onorevoli colleghi, mi accorgo di aver parlato più del previsto e me ne dolgo vivamente con voi, anche perché, quando esercito la funzione di Presidente, non sono di solito tollerante: raddoppio quindi le mie scuse. Credo anche di aver ripetuto alcune cose già dette da altri. Sui limiti della legge delega espressi dai colleghi onorevole Bozzi e onorevole Macrelli esprimo il mio consenso; sono però preoccupato dall'esigenza che questo provvedimento non sia oltre ritardato, giacché esso è vivamente atteso dall'opinione pubblica, dalla magistratura e dai più meritevoli di ricevere il provvedimento di clemenza.

Si cerchi di evitare che oggi vi siano dei condannati a piccole pene detentive — sei, otto mesi — i quali debbano espiare totalmente tale loro pena, perché il provvedimento arriverà in ritardo nei loro confronti.

E concludo dicendo che il perdonare, se questa è l'ispirazione del provvedimento, è dei forti, ma che occorre possedere questo diritto e questo diritto spetta undubbiamente alla società. Noi dobbiamo saper interpretare l'anima della società italiana e, se sapremo interpretarla, essa ci dirà che il perdono non cancella la colpa e non rimargina le ferite individuali e collettive. Se, per il recupero del reo, noi dobbiamo insidiare il corpo sociale, allora no; poiché in ogni caso deve prevalere la *salus rei publicae*.

Un perdono, dunque, che non annulli la maestà del diritto, la certezza della legge, la sovranità del magistero punitivo, e che soprattutto non offenda i sentimenti fondamentali dell'anima popolare: questo è il perdono che potrà essere accettato. Di là da questo limite, noi legislatori, cioè regolatori della vita collettiva, ci trasformeremmo, sia pure inconsapevolmente e talora nobilmente ispirati, in distruttori dell'augusta forza e sicurezza del diritto! (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è necessario intendere la destinazione parziale e politica unitaria di un provvedimento di clemenza.

Amo la libertà. Potrei essere tentato di dire che l'adoro, se non mi fosse stato insegna-

to e se non credessi che si adora Dio solo. E la prova che la libertà è un grandissimo bene è fornita anche dalla discussione di stamane, perché espressioni sono state formulate e concetti sono stati sviluppati dai quali dissento; però, anche nelle manifestazioni di dissenso che mi sono state espresse e nelle ragioni del dissenso che esporrò verso tesi altrui è ricorsa e ricorrerà una nota comune: qui si osserva la dignità della discussione.

Io dirò al paese contro i luoghi comuni, contro gli sconsiderati luoghi comuni che si adoperano nei confronti dei decreti di clemenza in genere. Il « luogo comune » infuria, imperversa. Il primo è questo: si dispensano continue indulgenze! E si dimentica di stabilire la ragione di ciò, soprattutto i limiti e la ispirazione dei decreti che derivano da precedente situazione istituzionale diversa dall'attuale condizione costituzionale. E si è dimenticato (incredibile, ma vero) che siamo ancora nel 1953 a pagare lo scotto di una guerra perduta, di una lotta fratricida, di provvedimenti che hanno tentato di riparare alla ferocia di molti giudizi — non potendosi dimenticare comunque che, se mancò la continuità nella ferocia, mancarono gli slanci nella generosità.

E, mancando gli slanci nella generosità, abbiamo avuto provvedimenti a singhiozzo, perché, onorevole Concetti, perché, onorevole Leone, è avvenuto che proprio dalla liberazione in poi, senza nostra responsabilità di gruppo, si sono infittiti i provvedimenti di clemenza. Perché? Perché è mancato un coordinamento, perché è mancata una ispirazione unitaria.

Ma coloro che vanno dicendo (evidentemente per gli inesperti e per gli obliosi della storia giudiziaria e della storia italiana) che i provvedimenti di amnistia sono stati numerosi, sanno che, per esempio, nei confronti di provvedimenti di natura politica, è avvenuto che, dalla creazione di determinate forme di delitto, si è passati, non ispirando certamente il diritto tradizionale, a provvidenze di necessarie ortopedie, perché la amnistia, onorevole relatore, è anche ortopedia, checché se ne dica, disposta nell'immenso « Rizzoli » di questo dopo guerra.

Che cosa è avvenuto? Che si è dovuto provvedere a contenere le conseguenze di quelle che sono state le prime sentenze del « tolle, tolle » politico. Così dalla necessità di riparare statuizioni estreme decise senza talora un minimo di garanzie di diritto formale e sostanziale è nato il primo largo provvedimento di clemenza che — a suo onore per

certi riflessi — reca la firma dell'onorevole Togliatti. Senonché nell'ora ancora... sospettosa i più larghi condoni riferendosi a pene estreme collocarono le premesse ad ulteriori necessarie provvidenze. Onorevoli colleghi — e qui vorrei mi ascoltassero soprattutto i detrattori che non sono informati in materia di amnistia tanto che nemmeno la distinguono dall'indulto! — è avvenuto che immediatamente in sede di condono si è largheggiato in un primo provvedimento con la riduzione di un terzo della pena irrogata. Ma la riduzione di un terzo si riferiva magari ad una pena di trent'anni e questi trenta anni erano stati dati magari ad un latitante, il quale doveva presentarsi entro 90 o 120 giorni per poter beneficiare di un terzo di riduzione. Fu naturale che il latitante pensasse: «la libertà è non rinunciabile bene» (è suggestiva anche per quelli che l'abbiano sciaguratamente negata). «Se mi presento, risparmio dieci anni, ma ne farò venti». E il latitante non si è costituito... Si è, più tardi, disposto altro decreto di condono, pure per un terzo sempre condizionato. Ringrazio l'onorevole Leone di avere riconosciuto l'ingiustizia di queste non provvidenze che confiscano dieci anni di condono per l'inosservato termine dei 90 o 120 giorni. È avvenuto così che, riproducendosi la norma inavveduta, non si è riparata l'ingiustizia che si sarebbe voluta ridurre e naturalmente si è creata la triste eredità che tutt'ora perdura, se non vogliamo mentire a noi stessi. Disperderla, oggi, è dovere, ma per farlo occorre nuova provvidenza!

Se si vuole la riconciliazione nazionale di cui (formato francobollo per l'autorità, ma tenacemente) sono un apostolo e da anni convinto, occorre disporla coraggiosamente sul serio. Si è dimenticato che — proprio perché la propria passione obnubila — troppo spesso si sottovalutano i dolori degli altri e si sopravvalutano i propri. E le cosiddette legislazioni speciali sono cupe e insensibili alle armonie del diritto che è equità. Ristabilire oggi diritto-equità è necessario ed urgente. Sembra essersi dimenticato che vi è stato il fascismo, che vi è stata la guerra così che talune critiche d'ordine generale e teorico dell'onorevole Leone, e soprattutto dell'onorevole Riccio, furono critiche, non dico di voluta dissimulazione di cocenti realtà, ma non pensose di verità incontrastabili. Noi siamo usciti da un terre-maremoto, ed è, sia pure involontariamente, beffardo richiamare disposizioni del tuttora vigente codice penale che volta a volta ingiuriamo, ma che volta a volta esaltiamo, al quale ci richiamiamo come

fosse un vangelo. Vangelo, come tale apocrifo, perché di nessuno dei quattro Evangelisti! Se noi ricordiamo quella che è stata ed è la situazione autentica, non possiamo ignorare che ancora nel 1953 noi siamo i figli della guerra e i figli della guerra civile e che è giusto a questo punto rinnegare — non nella memoria ma nell'eredità degli odi — le lugubri paternità e maternità.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che i decreti più numerosi non sono quelli che sono stati largiti dal principe, ma quelli che sono succeduti alla liberazione. Quando si parla della ricorrenza di troppi decreti di clemenza, come dimenticare questa realtà sicura: che i decreti — del tempo del regno — proprio perché consacravano lieti eventi del paese o della casa erano spesso, per i limiti, ristretti? Mai quelle provvidenze poterono insidiare la tranquillità dell'ordinamento sociale e morale del paese. I decreti massivi di amnistia e di condono sono quelli che derivarono da fatti tellurici della vita nazionale.

Forse i colleghi più giovani ignorano quello che è accaduto in relazione al regio decreto 2 settembre 1919. Il tumulto! Si andò dicendo per il paese che si premiavano i disertori: come se l'amnistia fosse un premio, come se l'indulto fosse una consacrazione. Si affermò che si offendevano i generosi, come se i veramente generosi non si sentissero paghi del loro sacrificio e invece volessero persecuzione contro coloro che generosi non sono stati! Ebbene, il decreto del 2 settembre 1919 è stato il risultato della necessità di ricondurre nell'alveo della vita civile quelli che, in un certo momento di sbandamento militare, ne erano usciti. Quello fu un provvedimento organico contro il quale io non bestemmiai mai, anche se sempre sentii la nobiltà del sacrificio e l'altezza del dovere compiuto dagli altri. Quella fu una grande amnistia. Ma le altre? Erano amnistie, che non erano amnistie; si trattava, magari, di condoni di tre mesi! Per chi ci si prende quando si afferma che la vita politica e giudiziaria d'Italia fu tutto un fitto susseguirsi di dissennate larghezze? Si ignora che talune autentiche larghezze furono il necessario risultato di situazioni eccezionali, che non possono far sorgere timori, onorevoli Macrelli, Riccio e Leone!

Noi stiamo discutendo da circa un anno, ma questa amnistia non andrà in porto nemmeno per il mese di novembre. Il fatto è che siamo di fronte a un parto per forcipe in non umana gravidanza. E dovrebbe nascere il *ridiculus mus*?

Gli è che poi dagli inesorabili si dimentica che tutti i provvedimenti sono anche una necessità d'ordine giudiziario. Tutti dovremmo conoscere il grande numero di processi arretrati. E questa non è una ragione che debba essere detta qui per spiegare la necessità, la inevitabilità, la fatalità dell'amnistia?

Credete proprio che il legislatore, che è il principe, che fu, abbiano voluto dare prova di singolare simpatia ai bricconi ed ai bricconi comuni?

Bisogna avere il coraggio di dire che se non si vuotano gli scaffali — stracolmi — la vicenda giudiziaria si arresta, la macchina giudiziaria si ferma, o si è già fermata? Si prodigano i magistrati a render giustizia; ma si può pensare che essi riescano alla impresa impossibile di esaudire l'arretrato adunato, a farla stretta, dal 1940!

Che, forse, l'onorevole ministro non sa che oggi, in questo momento in cui vi parlo, si opera la ghigliottina dei ricorsi per la Cassazione, assumendosi infondati dei motivi che magari, se si passa dalla camera di consiglio alla discussione orale, danno luogo alla cassazione della sentenza? Perché questa ghigliottina dei ricorsi se non in funzione di un arretrato giudiziario, che è ragione concorrente — checché se ne dica — ai provvedimenti di amnistia?

Voi sapete che l'arretrato giudiziario è fatto di cui non possiamo dissimulare la gravità, arretrato giudiziario che è il risultato di eventi storici che questo piccolo o grande codice non poteva prevedere. Chi avrebbe potuto prevedere quello che si è verificato? Chi poteva prevedere che si applicasse il codice fascista contro i fascisti? Ma per chi ci si prende? Come — senza finzione — si può ignorare che questo codice poteva prevedere, forse, una guerra, certo non prevedeva, nella presunzione del regime che ce la diede, né la sconfitta, né la guerra civile?

Il calendario insorge contro i critici — simulatori e dissimulatori — dei provvedimenti di clemenza.

Chi vi parla parla con il peso, con il conforto di tante esperienze, ma ognuno dovrebbe ricordare che la crisi — che chiamiamo degli arretrati — ha la sua data di nascita nell'ormai lontano 1940. Dal 1940 troppi processi non hanno potuto essere celebrati perché i chiamati in giudizio si trovavano sotto le armi, vestivano il grigioverde (che era sicuramente la divisa italiana) e per ragioni di guerra mancavano i testi e le parti lese.

Ma mentre nel 1940 si sospendevano i procedimenti in corso per i reati comuni, si andavano creando nuove figurazioni di delitti, particolarmente di naturaannonaria e valutaria; il che aggiunse al carico — non allo scarico — dei ruoli. Come non bastasse — passata tanta valanga di eventi e arrivati al 1944-45 — che cosa è accaduto? Rimasta la perseguibilità di delitti, inabissati dalla coscienza morale ma superstiti per la cabala dell'articolo 2 del codice penale. È accaduto che si siano configurati, ad opera delle « leggi speciali », nuove ipotesi di reato suggerite dalla passione, in presupposti storici paurosamente contraddittori. All'inerzia della giustizia nei confronti dei reati comuni è succeduta la fase convulsiva dei processi politici, con umiliazione troppo spesso del diritto e della libertà, presidio del diritto.

Io parlo oggi, oserei dire esplodendo, perché ho colma la misura delle meditate convinzioni. Chi ha dietro di sé — come io ho — un intemerato passato di fedeltà alla libertà, ha avuto la malinconia di vedere umiliata la libertà nei più comprensibili risentimenti. Sospingeva la necessità storica? Ma dalla necessità storica è derivata una conseguenza di cronaca. Non si sono fatti i processi per i reati comuni, perché si sono fatti i processi di natura politica. E non basta. È accaduto, mentemmo, questo: che immediatamente dopo i delitti commessi dai travolti della precedente condizione si siano determinate, per le ragioni della « violenza storica » (vedete come sono garbato), delle situazioni per le quali si è passati dalla solidarietà di molti settori, allora troppo amici (a situazione politica mutata troppo nemici), alla persecuzione di fatti che oggi si affermano comuni ma che sono tanto politici che fino al capovolgimento della situazione politica non sono stati perseguiti!

È possibile che ci si sia accorti nel 1948-49 di cosiddetti delitti comuni che oggi si puniscono come tali o si tenta di punire come tali, mentre non ci si era accorti di questi delitti nel 1945-46-47? Ma per chi ci si prende?

E allora che cosa è accaduto? È accaduto che naturalmente la nobile parte che è opposta alla mia abbia detto: qui occorrono almeno delle ortopedie (perché l'amnistia ed il condono sono sempre fatti ortopedici). È accaduto che gli ...uni uscivano, e si mettevano in galera gli... altri, i compagni di fede, i quali, anche per concorso del centro, erano stati esaltati e portati magari al vertice della dignità parlamentare. Così si son dovute di-

sporre delle provvidenze, per i partigiani, per i patrioti, per quanti sono stati definiti concorrenti nella preparazione ed esecuzione della liberazione.

Queste le ragioni per le quali il provvedimento di clemenza è necessario. E chi nega la situazione storica — che è la ragione profonda a questo provvedimento di clemenza — nega la guerra (evidentemente non vi è stata la guerra); nega la guerra civile (evidentemente non vi è stata la guerra civile); nega la legislazione speciale, paralizzatrice della macchina giudiziaria naturale, esasperatrice di sanzioni che vanno riparate.

E allora, onorevoli colleghi, non si vada a raccontare agli ignari, ai semplici, perché ne provino sdegno, che i provvedimenti di clemenza sono ritorni mensili! Non si vada a raccontare a nessuno questo che non è vero, perché quelli che furono i piccoli fiori delle clemenze sovrane hanno dovuto divenire selva di provvedimenti riparatori. Perché io non credo molto (sia detto sottovoce) alla repressione, come non credo nemmeno molto alle vendette propiziatrici di giustizia? Anche per questo non sono e non poso a rivoluzionario: la cosiddetta violenza storica è un totale che trova i suoi addendi nelle violenze private!

Amnistia pacificatrice deve essere, e deve esserlo soprattutto nei confronti di coloro che sono stati arrestati a scoppio ritardato, di cui ho parlato pochi momenti fa e che popolano le carceri.

Ieri, un oratore di estrema destra (estrema destra soltanto dal punto di vista di collocazione in questa Camera, perché ho già avuto occasioni di affermare che non considero questi onorevoli colleghi come eredi del pensiero — che so io? — di Cesare Balbo) ha richiamato una realtà sicura: che vi sono ancora dei modestissimi di sua parte che languono nelle carceri. Mentre altri sono a difendere le loro idee (non dico a pensare a ritorni, ma a ribadire fedeltà, perché un cittadino non può avere — financo — la fierezza dei suoi errori), vi sono i cosiddetti trecento delle asserite statistiche (latitanti a parte) tuttora in vincoli.

E allora, onorevoli Concetti, Leone e Riccio, se sono così pochi, quale pericolo nel ritornarli a libertà? Non dico che i 300 siano «giovani e forti», perché — in ogni caso — la giovinezza e la forza si è perduta nella prigione. Quando sentivo irridere — con riferimento a consuetudine di determinato delitto — alla tariffa di sei anni e otto mesi, mi veniva da pensare che se si infliggevano a me non dico

sei anni e otto mesi, ma — che dico? — sessanta giorni, io forse invocarei — per me — la folgore. Ieri altri colleghi hanno rilevato come non vi sia alcuna ragione al mondo perché costoro rimangano nella incivile e umiliante sterilità del carcere. Vi sono casi strazianti. Vi sono giovani sottotenenti che hanno creduto alla vecchia bandiera e che poi si sono trovati in condizioni di dover scegliere tra la fedeltà a chi poi è stato iniquamente esiliato dal paese e la dedizione all'errore non suo. Sono rimasti questi giovani d'Italia a portare invece che le stelletto della poesia il gladio della talora crudele osservanza. Alcuni di essi non hanno avuto nemmeno la notizia del processo: non sono stati trovati — perché ricercati con sommaria ricerca — allorché si trattava di convocarli al sommario giudizio, ed al riguardo, signor ministro, le ho mostrato ieri una drammatica invocazione. Quando la condanna era divenuta definitiva; quando non solo era irrimediabile, ma i condoni non potevano essere più applicati per valutazione di latitanza vennero raggiunti per la espiazione totale! Io vi dico, onorevoli colleghi, che sono disposto ad essere bollato come sconsecratore di verità; se non la affermopiena. Si sono verificati fatti umilianti la dignità del diritto: un cittadino è stato condannato tre volte a morte, due volte dalla corte di assise di Milano, e a distanza di quindici giorni, la terza volta, in Sardegna!

Episodi di tal fatto, le cui conseguenze durano, non parlano alla coscienza morale, alla coscienza religiosa, alla coscienza cristiana? Sono realtà che grondano sangue, ed è bene che il paese sappia e che il Parlamento le ricordi. Le pene, qualsiasi cosa se ne possa dire, non sono più, particolarmente nella attuale situazione sociale, pene personali, sono divenute pene famigliari; ed è terribile pensare che vi siano degli sventurati che espiino colpe per fatti di storia, quanto più grandi di loro! E talora per colpe nostre. Aveva ragione quel deputato dell'estrema sinistra, che poco fa interrompendo esclamava che molti delitti sono il prodotto della situazione sociale. Non so — anzi non credo — che attuando — attraverso paurosi capovolgimenti — il suo disegno, si potrebbero per i vagheggiati avventi dell'onorevole interruttore disperdere premesse e conseguenze di delitti. Tuttavia bisogna riconoscere — in relazione alle vicende di guerra — che frutti e fiori di cenere e di tosco sono frutti e fiori di questo giardino.

Devo dire che, dopo avere avuto l'onore di richiamare alla vostra attenzione quelle

che sono le superstiti vittime di una situazione che fu, e gli errori che derivarono dalla legislazione speciale contro di loro, non assolverei a compito di onore e di coscienza se non considerassi la condizione che è venuta a crearsi ai sopraggiunti delle ritardate procedure. Io non ho l'impressione di compromettere in questo momento l'unanimità del mio gruppo apprestandomi a dire quello che dirò. Non vorrei, naturalmente, proprio mentre mi dominano commosse ed esperte convinzioni, dover dire per me: *o beata solitudo, o sola beatitudo!* Così avrei desiderato che qui fossero tutti gli amici e non amici per ascoltare la mia documentazione che è irrefutabile. Si sono verificati innumerevoli assurdi: dal tesoro di Dongo per tant'anni obliato, si è passati all'indagine per il portasigarette dell'onorevole Moscatelli; si sono messe in moto preoccupanti macchine giudiziarie: davvero non sollecito strumento per risolvere amarissime complesse vicende che, tra l'altro, esigono intercospezioni terribilmente difficili. Quando si parla di pacificazione, non si può parlare che di pacificazione nelle due direzioni! Contro la pacificazione, per la verità nessuno qui dentro ha preso la parola, e questo va ad onore del Parlamento. Ma fuori che cosa si va dicendo? L'onorevole Leone, in fondo, è caduto anche in questo agguato di natura storica. Perché si parla di delitti politici quando si tratta di delitti comuni? egli ha domandato. Io mi ripeto, perché la ripetizione è una forma di liberazione. Io dico, che è triste e tristo che gli antagonisti delle due trincee non avvertano che nell'errore e nel dolore del delitto possono ricorrere, anzi ricorrono spessissimo disperazione ed esasperazione! Quando si va dicendo che l'amnistia è un premio, si dice un'altra incomparabile sciocchezza. Tanto è un premio che l'onorevole Leone ha detto che l'amnistia umilia i galantuomini! Quando si dice che i provvedimenti di clemenza sono garanzia per i delinquenti si dice un'altra sciocchezza perché il condono è pena irrogata, e se voi foste dei reazionari e degli insidiosi potreste anche renderlo — Dio non voglia — revocabile!

Qui si dimentica che il delitto politico è un delitto e non una benemerenda, qui si dimentica che il delitto politico proprio perché tale assume talora volto di ferocia, ma proprio per questo è delitto politico. L'onorevole Macrelli, che mi duole sia assente, evidentemente dimentica che il delitto politico è necessariamente feroce perché nasce da uno stato sotterraneo e subdolo che esplose spesso dopo lunga compressione. Sono bandiere al vento tal-

volta i cadaveri che penzolano! Triste ma vero.

Questo cosa significa? Significa forse che cessa di essere delitto politico il delitto risultato di disperazione o di esasperazione? I colleghi dell'estrema destra mi consentano di richiamare le mie opinioni (essi le conoscono!) che dal punto di vista storico non coincidono con le loro. Ebbene, sotto l'aspetto giuridico, sotto il profilo della dignità del diritto e del nostro dovere di pacificazione, essi hanno ragione, perché noi non possiamo dire: voi avete offeso la libertà, siate puniti! Essi ci potrebbero rispondere: la solidarietà della libertà vincola voi, non noi. Pertanto spesso il delitto politico è feroce proprio perché è il delitto che si ostenta, è il delitto che è gagliardetto e bandiera, tricolore o gagliardetto e bandiera rossa.

Se vogliamo essere sinceri e non mentire la storia, dobbiamo riconoscere che la pacificazione nazionale è urgente; pacificazione nazionale della quale non debbono aver timore coloro che credono nella libertà, perché essi sanno che la libertà vince. Ho ascoltato ammirato gli interventi dei colleghi del mio gruppo durante una discussione svoltasi di recente in quest'aula. Io avrei, forse, aggiunto rivolto agli immemori dei loro doveri e dei nostri diritti: voi, che avete insegnato la guerra ideologica, tenete fede alle vostre grandi idee rappresentate dalla libertà, dalla democrazia, dal Parlamento, non dal discorso in piazza, anche se venga pronunciato da un balcone.

Perciò la enorme macchina persecutrice posta in essere per ripristinare la libertà vilipesa, deve lasciare il passo alla illuminata equità e clemenza. Escono gli ultimi fascisti (e di ciò sono lieto); escano gli altri, che nella loro giovinezza tormentata hanno dato luogo a fatti certamente, obiettivamente gravi ma ispirati da idealità di grandi masse, sospinti da atroci ricordi. Io non sono eroe di alcuna congiura, ma tante battaglie coraggiose e generose ho combattute, e per averle combattute nelle ore difficili, è mia fierezza combattere, anche qui da questa alta tribuna, questa battaglia: per una determinazione che sarà — se illuminata e piena — l'ultima per lungo periodo di anni.

Questo è anche monito. Se vi ho detto le ragioni delle troppe amnistie, se ho avuto la franchezza della definizione... ortopedica; se ho identificato le ragioni delle troppe amnistie anche e particolarmente nelle leggi speciali, e nei provvedimenti a singhiozzo; se ho rivendicato per le ragioni della patria morale l'unità del provvedimento di clemenza, è

giusto che anch'io sottolinei — nella certezza della nuova condizione costituzionale — la impossibilità avvenire di reiterati provvedimenti di larghezza.

In questa situazione costituzionale, a meno che non intervenga la provvidenza (ma sarebbe una provvidenza?) dell'onorevole Macrelli, è assurdo pensare a ricorrenti determinazioni di clemenza. Potrebbe verificarsi questo pericolo se non si facesse oggi una amnistia organica, intesa unitariamente in senso civile, in senso nazionale e in senso giuridico. Ma, se si farà un'amistia sincera e coraggiosa nei principi, come sarà possibile pensare che si aduni il Parlamento, si adunino delle commissioni e si discuta per anni interi un altro provvedimento di clemenza?

MASTINO DEL RIO. Fra sei mesi vi sarà un nuovo arretrato!

DEGLI OCCHI. Ella, onorevole collega, non è certo un jettatore. Io sono casto negli scongiuri e la presenza delle chiavi è meramente occasionale. Ma ella ci augura una guerra perché si costituisca ancora lo spaventoso arretrato che ci affligge? L'attuale è l'arretrato della guerra, della guerra civile e della legislazione speciale. È bene che il paese lo sappia, perché sarebbe triste che il paese ignorasse per sciocche leggende, quella che è l'autentica verità. Evidentemente, onorevole collega, ella non desidera né la guerra né la guerra civile. Quindi, ci siamo riconciliati nel pensiero.

MASTINO DEL RIO. Fra sei mesi ci riconcilieremo nella verità.

DEGLI OCCHI. Ma sa, onorevole collega, quale è la verità?

Sì, vi è un pericolo e sa qual è, onorevole ministro? È il pericolo che deriva non dalle larghezze della Commissione ma dalle resistenze estreme dei ministri tecnici in materia finanziaria e militare. Dicevo a dei colleghi l'altro giorno che non so se questa, che è la risultanza delle nostre fatiche, sia la mole Antonelliana. Certo, è cospicua la mole dei provvedimenti di clemenza che chiediamo al Capo dello Stato; certo, è cospicua l'amnistia per delitti politici e per reati comuni. Ma sulla mole Antonelliana io ho visto un passero, il passero dell'amnistia finanziaria, e per essere — come dire? — meno rappresentativo dirò che ho visto una zanzara, l'amnistia finanziaria, e vorrei dire anche militare, sul petto di Giunone. Qui si che vi è un'insidia. Quando l'onorevole Vannoni è venuto a parlare davanti alla Commissione, sembrava una primipara che si

coccolasse la pargoletta in uno spumeggiare di trine. Ma quanto minuscola la pargoletta! Io personalmente sarei lieto che si stralciassero i provvedimenti in relazione alla materia finanziaria, alla materia militare e a quella disciplinare. Questo è il pericolo, ed io ne do atto ai colleghi: perché, se non provvederemo adeguatamente anche nella materia finanziaria, disciplinare, militare, potranno domani le troppo evidenti disarmonie indurre in tentazione di nuovi — oh, quanto faticosi! — provvedimenti.

Ho detto, qualche momento fa, che le leggi speciali hanno esercitato la loro sinistra influenza anche sui reati comuni.

Onorevole ministro, è così vero, questo, che ella ha dettato saggia norma, che è nel progetto governativo, per il provvedimento di riduzione in relazione a condanne estreme irrogate in forza di decreti che non chiamerò sciagurati ma che seminarono sventure e dolori così cocenti che oggi impongono riparazione.

Come ignorare che anche per reati comuni abbiamo proceduto con leggi speciali? Come ignorare che mentre la Costituzione proclamava il potere autonomo ed indipendente della magistratura si imponeva al magistrato, con norme speciali, di applicare terrificanti minimi di pena? (*Interruzione del deputato Concetti*). Qui bisogna intendersi, perché questo me lo hanno insegnato anche i professori. La pena perenne, permanente; la pena del codice, soprattutto di questo, ha riferimento precisamente alla pericolosità sociale, tanto è vero che vi sono le norme che non sto a richiamare all'onorevole Concetti, che ne ha piena la memoria. Quello che preoccupa è il delitto. Che cosa identifica la gravità del delitto? La gravità della pena. Tanto è vero che il furto semplice in tutti i codici è punito meno della rapina. Quando si parla di pericolosità si parla di delitto; quando si parla di delitto, in una società civile si parla, di codice. Ma, onorevoli colleghi, sapete che norme speciali anche per reati comuni imponevano alla dignità dei magistrati una singolare forma di *karakiri*? Minimo della pena 20 anni: si sanciva nei decreti che oggi il disegno di legge considera per limitarne gli eccessi! Le pene sono state esasperate nelle non intelligenti impazienze delle ore del trapasso! Si verificavano delle rapine? Ma la rapina non era considerata con benevolenza dal codice dell'autorità o della potestà. E perché allora non applicare il codice oscillante dal minimo al massimo? E perché allora inchiodare la libertà del giudice al minimo aber-

rante? Si andò, di fronte a recrudescenze di delitti, farneticando sulla efficacia delle pene cosiddette esemplari. Ma quanta esperienza mi autorizza a dirvi che a trattenere dal delitto può essere la pena certa, e persuasiva è la pena equa rapidamente irrogata! Ma non si creda alle pene per il *quantum* intimidatrici! Se così non fosse, tutti i dittatori sarebbero oggi al loro posto: non vale intimidire; occorre fare appello al costume, determinare un generoso flusso di giovane sangue anche nelle arterie della vecchia società, legiferare con equità, applicare con fermezza la equità. Credo, pertanto, di aver dimostrato come anche per i reati comuni noi stiamo espiando le conseguenze della guerra civile e la stoltezza della legislazione speciale. E poi, onorevoli colleghi, perché non dirvi che là dove non risultavano applicate le sconsiderate norme speciali per pene di eccezionale gravità, non certo da me è partito l'incitamento ad eccessive larghezze per i reati comuni?

Senonché, a proposito della pena edittale dei tre anni per l'amnistia mi sono sentito osservare che, in relazione all'arretrato — proprio all'arretrato! — non si sarebbe riusciti a liberare gli archivi che dei reati di competenza pretorile. Esatto. E di ciò non ci si poteva non preoccupare ad evitare che si rinnovò quanto è accaduto in occasione di precedenti atti di clemenza che, per difetto di tecnica legislativa, hanno rappresentato uno spaventoso assurdo giuridico e proprio per questo si sono succeduti l'uno all'altro. Ella, onorevole ministro, sa perfettamente, per esempio, che l'effetto dell'amnistia per i procedimenti sospesi è stato quello di rendere più macchinosa l'istruttoria (altro che applicare sveltamente l'amnistia!): si è dovuto in un primo tempo stabilire se un militare aveva tradito o se aveva servito coscientemente la patria, se aveva prestato servizio sotto la repubblica sociale o sotto l'intatta bandiera, se gli internati in paese straniero dovessero essere considerati internati obbligatoriamente e se chi era andato in Germania lo aveva fatto volontariamente o meno! Questo l'assurdo a cui si è giunti per le casistiche faziose, e sono proprio queste complicazioni e discriminazioni che determinano, onorevoli colleghi del centro, la necessità delle ortopedie! Eliminare una parte dell'arretrato e liberare gli scaffali non è soltanto provvidenza burocratica; è riparazione di assurdi autentici!

Comunque, io ero un cauto assertore dell'amnistia per i reati comuni, ma ho dovuto ammettere la giustezza di sopraggiunte con-

siderazioni di tutta moralità, se è vero che il diritto è armonia.

Così si è osservato, ad esempio, che il codice considera furto aggravato il furto della energia elettrica, e pertanto l'amnistia — dei tre anni — l'avrebbe escluso. Io non amo la demagogia sentimentale, ma offende il senso dell'equità l'ipotesi che la povera donnetta che nell'atroce miseria che esiste — è inutile che fingiamo di credere che non vi sia — ha operato, delittuosamente, sia esclusa dall'amnistia! Di qui, anche per questo ed analoghi rilievi, il progetto governativo per concorde determinazione ha elevato a quattro anni il limite dell'amnistia.

Naturalmente che ne è derivato? Ne è derivato che, essendosi ampliato il progetto governativo, con il consenso della maggioranza e a onore della maggioranza, a quattro anni, non è sfuggita un'insorta disarmonia, ad esempio, nei confronti dei delitti colposi. Sono a questo riguardo dell'avviso dell'onorevole Leone: per i delitti colposi qualche provvidenza cautelativa degli interessi civili deve adottarsi, ed io ho presentato un emendamento in tal senso: per il di più rispetto ai limiti dell'amnistia per i delitti dolosi.

Naturalmente stiamo attenti a non statuire conseguenze di giustizie di classe. Non avvenga, cioè, che il titolare di una scassata « Topolino » o di una scassata « Balilla », avendo investito e non essendo assicurato, debba vedersi irrogata condanna, risparmiata, invece, all'imprudente di grossa macchina nazionale od esotica. Quando poi può anche accadere che le assicurazioni resistano e che la cupidigia si nutra anche di questo: « se non mi date dei milioni, non vi do il saldo; il padrone sono me ». Non vi do il saldo, cioè, per il verificarsi dell'attenuante influente per l'amnistia. Ma di ciò mi occuperò in sede di emendamento.

Che cosa è ancora avvenuto? Che si erano disposte esclusioni nel disegno di legge del Governo. E qui mi dispiace che l'onorevole Macrelli non sia presente: io l'ho ascoltato, egli non mi ascolta. Ma che forse la monarchia è più cavalleresca della repubblica? Se presente, avrei amato dire all'onorevole Macrelli che proprio per merito della estrema sinistra si è disposta la esclusione di esclusioni, mi si permetta il bisticcio, veramente assurdo.

Oh, signori, mi ispira nostalgia? Certo fedeltà ai ricordi. La Repubblica si deve difendere? Si deve difendere lo Stato; la Repubblica deve conquistare gli animi. Sapete? Un deputato che non nomino, dopo la coraggiosa manifestazione di fierezza civile e di fede apo-

stolica onde venne compreso nell'amnistia il vilipendio alla Repubblica, ha gridato « Viva la Repubblica ! », in affinità con un'esclamazione di Giuseppe Parini.

Ma creda l'onorevole Macrelli che, disponendosi clemenza, è prova di debolezza per l'istituto che gli è caro escludere dalla clemenza proprio un delitto di pensiero contro la Repubblica (la sua ?)! Tanto stigmatizzava con superba espressione la persecuzione del delitto di pensiero. E l'istituto che mi è caro, alla sua stagione più bella come nella sua più drammatica ora, non ha colpito mai i suoi detrattori, talora senza stile; e fa ministro del collegio del suo Quirinale Leonida Bissolati.

E allora che cosa teme il pur degno collega? Io detesto, onorevoli colleghi, gli aggressori verbali e soprattutto detesto gli aggressori sostanziali e disonesti di qualsiasi forma istituzionale. O egli ritornerà per la via del diritto, ampia, soleggiata, regia, o egli rimanga a soffrire, cittadino fedele del suo paese, sugli scogli.

Del resto, a mio avviso tutte le esclusioni sono inavvedute. Ma vogliamo ritornare ai tempi nei quali si escludeva dai decreti generosi il procurato aborto come, poi, si escluse — in fase di adattamento — l'incesto? Ma che cosa significa perseguire il piccolo corrotto? Che cosa significa perseguire una pubblicazione oscena, come se la pubblicazione oscena perdonata determinasse il mal costume dalle radici profonde? Affermiamo virilmente e coraggiosamente, nel solco della morale tradizionale, che questi sono delitti che incontrano la ben più temibile sanzione morale. È vano pensare, mentre passa per le strade la bellezza impudica, che si possa utilmente per il costume perseguire, con la galera, la bellezza impudica sul foglio di carta!

E poi, senza impegnare nessuno, e pur avendo apprezzato la nobiltà di un emendamento del collega Cafiero, io mi domando se vivo nell'Italia della libertà, a proposito dell'esclusione del reato di diffamazione, che poi non è soltanto reato di diffamazione a mezzo della stampa ma è ogni diffamazione. Io dicevo ad un collega che non è presente perché aveva timore di essere convertito, dicevo ad un collega monarchico (non lo direi a quelli che monarchici non sono) che essere calunniati è cosa da re ed essere infamati è cosa da deputati. Ma, se venissero a dire a me (perché posso dire, fino a questo momento, di essere un galantuomo), se qualcuno insultasse la mia onestà, avrebbe il mio sovrano, questo sì, disprezzo! Ma non sapete che le verginità ideali e politiche che si vogliono

riaffermare con sentenza di giudice assomigliano alle altre, sempre dalla malignità sospettabili? Guardate che cosa avviene degli sciagurati processi attraverso i quali uomini moralmente degni come Ferruccio Parri si devono difendere! A che cosa servono i clamorosi processi di onore? Se ne è fatto uno per rivendicare l'esercito e si è fatta raccolta delle vergogne e delle debolezze che sono di tutti gli eserciti anche i più gloriosi; si sono volute respingere le offese formulate in poltrona contro le tolde del sacrificio, e si sono sottolineate le miserie inseparabili anche dalla gloria! I processi politici, in linea di onore, diminuiscono spesso coloro che vorrebbero — e avrebbero diritto di avere — una riparazione morale; perché poi la sfrenata passione politica non si acquieta e, se non griderà, sussurrerà: « Sì, il giudice ha condannato, ma, sotto sotto, il fatto è vero ».

Lasciamo qualche margine alle volontarie osservanze, curiamo il costume e diciamo agli uomini della stampa che devono sentire essi stessi l'inibizione morale ad insudiciare l'avversario, perché la battaglia morale è estasiante, l'attacco personale è spesso vile e volgare.

Ma, nel momento in cui si dice che si amnistiano i delitti politici, non si vuole amnistiare il reato di stampa. (*Interruzione del deputato Cafiero*). Io sono invece — ripeto — per la esclusione di tutte le esclusioni, perché, per me, questo lavoro richiama non la fatica certosina, ma — oserei dire — il furto con destrezza. E allora mi sono battuto perché tutte le esclusioni venissero escluse. Perché diversamente dovremmo provvederci del siero della verità morale, al fine di garantirci sul fondamento delle idiosincrasie o delle affinità. Come stabilire volta a volta se meriti più detestazione la truffa o — che so io? — l'adulterio: truffa alla moglie o... della moglie?

Quindi, onorevoli colleghi, molte delle critiche che sono state fatte fino a questo momento agli assertori della necessità di ampio provvedimento sono da respingere. Taluna osservazione è giusta, non per la pretesa teorica, scientifica, prospettata da alcuni colleghi, prevalentemente professori, che cioè non può essere consentito al disegno di legge per la delega al Capo dello Stato di indugiarsi in casistiche.

Si dice: l'amnistia si deve applicare immediatamente; ogni indagine di merito deve essere preclusa. Ha risposto magistralmente l'onorevole Leone: « Ma questo avviene tutte le volte che si muta il titolo del reato! ». Io ho proposto un emendamento che mi pare

giusto, cioè che si applichi l'amnistia laddove è già in atto il provvedimento di competenza prorogata e laddove si dà ingresso alla competenza prorogata.

Ma altre osservazioni che sono state fatte nei confronti di talune disposizioni sono esatte, e talune richieste dalla Commissione debbono essere riparate. Se l'ora non esigesse la fine del vostro tormento, ma anche il tormento della mia fine (perché io mi sento in condizione di assomigliare a Sant'Agostino, che non poteva tenere il mare nel cavo di una mano), se l'ora non esigesse la rinuncia ad altri innumerevoli argomenti passerei, con i testi alla mano, a dimostrare — non per la mia voce ma per gli altrui scritti — la fallacia di troppe critiche che si sono avventurate contro il progetto della Commissione.

Una critica — e grave — è certamente meritata per quanto riguarda le attenuanti, che si è proposto si applichino tutte nel massimo della riduzione di un terzo.

Io ho preparato — a questo proposito — un emendamento che mi farete l'onore di leggere. È un emendamento che vuole riparato un errore anche mio, e non sotto il profilo dell'articolo 114 del codice penale!

Ma, per converso (riconoscendo tante storture nella legislazione penale), quando l'onorevole Leone parlava, ho avuto l'impressione che egli fosse... il presidente del *Touring Club*. Egli sistematicamente rimandava al codice dell'avvenire le riparazioni urgenti. Ma l'avvenire del codice è nelle mani di Commissioni e Parlamento, e le riparazioni urgenti vogliono soccorsi d'urgenza, anche quelli di Croce Rossa dell'amnistia e del condono. I colleghi sanno che noi dobbiamo provvedere.

Si dice che bisogna fare l'amnistia, che bisogna terminare queste discussioni; ma io dico che queste discussioni sono benedette se impediranno gli errori, se consentiranno equità di provvidenze riparatrici. Ricordate, dalle giurie generose si è passati alle corti di assise miste con assessori, senza sindaco (perché vi era il podestà), senza il secondo giudizio di merito, senza le attenuanti generiche. Dei magistrati mi hanno detto — commossi — che avevano dovuto condannare all'ergastolo, che mai avrebbero irrogato se a consolare la loro angoscia fossero state in vigore le attenuanti generiche.

Io ho formulato dunque un emendamento affinché le sentenze che sono state irrogate dalle corti di assise ordinarie in assenza del secondo giudizio di merito e in assenza delle attenuanti generiche siano ridotte.

Il decreto avverte inoltre la necessità di qualche misura che non rifiuti un raggio di sole tra le sbarre ai cosiddetti recidivi. Quando i colleghi dell'estrema sinistra hanno proposto che l'amnistia si applicasse anche ai delinquenti abituali, io mi sono schierato sulla linea del condono parziale. Ma gli interpreti volgari della espressione delinquenza « abituale » conoscono la casistica della delinquenza « per tendenza », della delinquenza « presunta ». Gli scandalizzati si ricompongano le vesti che fingono di volersi stracciare. Ma io chiedo la difesa ad oltranza di una sacrosanta determinazione che onora la Commissione. Sapete che cosa è avvenuto (come è consolante parlare agli esperti!) nella vita giudiziaria italiana? Che dei magistrati nobilmente ortopedici, di fronte a pene che sono impressionanti in questo codice, abbiano creduto talora di dare il beneficio-maleficio della malattia di mente. Per essere ritenuti malati di mente bisogna essere grandemente diminuiti della capacità di intendere e di volere. Però il massimo della riduzione della pena è di un terzo, che può essere il minimo di 15 giorni.

Proprio per l'arretrato dei vecchi processi e per la intromissione dei nuovi (abbiamo fatto e rifatto il processo Matteotti, abbiamo celebrato il processo contro il console Brandimarte nel 1952: forse illudendoci di fermare sole e storia!) è avvenuto che molte procedure non abbiano potuto esaurirsi e le sentenze non siano ancora definitive. Ma, poiché le misure di sicurezza non si possono applicare (ed è ben giusto) se non quando la sentenza è definitiva, molti condannati col beneficio-maleficio della malattia di mente sono stati messi in libertà. Hanno formato una famiglia, lavorano, non potranno beneficiare del condono sulla pena perché la pena è tutta espiata. Sono minacciati della beffa del ricovero in manicomio... Per molti la beffa è in atto!

La spedizione punitiva contro scienza e coscienza che è rappresentata dal ricovero manicomiale dopo la espiazione deve cessare. E, se il diritto non è fariseo, il condono della misura di sicurezza — osservate tutte le prudenze — si impone in quest'ora di liberale saggezza.

Onorevoli colleghi, chi vi parla è in possesso di pagine, degne di Silvio Pellico, di condannati politici dell'una e dell'altra trincea. Esse provengono da Giampiero Bagnaresi, condannato dalla corte di assise di Macerata, da Sergio Bandera, condannato, quale giovane comandante di un plotone di

esecuzione, ordinatagli da assolto capitano per imposizione di mai raggiunti tedeschi. Il Bandera, non raggiunto da alcuna citazione, è stato raggiunto — a perduti condoni — per l'esecuzione crudele nella giovane casa. Essi vivono la stessa angoscia e la stessa speranza. Dobbiamo placare l'angoscia, non deludere la speranza.

Lo Stato forte è Stato generoso.

È prova di forza chiudere una partita da troppo tempo aperta, indifferenti allo scandalo dei pusilli e allo scandalismo degli inesorabili. La libertà ha le sue coerenze. O la libertà si serve in libertà o ha perduto la sua battaglia.

Io ricordo — perché li ho vissuti — anni gloriosi di moralità nel regno, quando si gettavano, attraverso le proibizioni personali, teste di ponte per le conquiste ideali.

Sento che, attraverso un atto di saggezza come quello che il Parlamento farà per l'amnistia per i reati politici e comuni, si farà veramente appello a quella che è la moralità profonda del popolo italiano; si tergeranno delle lacrime che non sono mentite quando sono le lacrime attorno ai focolari.

Si ascolti la voce del paese, che sale dal profondo. Si riparinò le ingiustizie, si conquistò o si recuperò tanto errore e tanto dolore che è oggi nelle carceri con la generosità che è sigillo e orifiamma di forza politica e ideale: per il migliore costume morale, per il più alto costume politico. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazione di un disegno e di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE Comunico che nella seduta di stamane, in sede legislativa, la XI Commissione (lavoro) ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina » (276). (*Con modificazioni*).

REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ». (309). (*Con modificazioni*);

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI EMANUELE. *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è informato che gli operai Chianelli Santo, Sotero Emilio, Nesci Salvatore hanno presentato denuncia alla procura della Repubblica di Cosenza contro il collocatore comunale di San Lucido (Cosenza) accusato di aver preteso la somma di lire 10.000 per avviarli al lavoro ed in conseguenza per sapere quali decisioni al riguardo sono state adottate dal Ministero del lavoro nei confronti del collocatore.

(579)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se corrisponda a verità il proposito della Commissione per l'ammodernamento, di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, di predisporre in questi giorni un piano di soppressione di numerose linee ferroviarie in concessione nel territorio della Sardegna con relativo licenziamento del personale, il che sarebbe in aperto contrasto, anche in attesa di eventuali statizzazioni, con le vitali esigenze dell'Isola e con tutti gli impegni del Governo dinanzi al Parlamento, da quelli assunti in Senato nella passata legislatura a quelli anche recentemente ribaditi alla Camera; e se non ritenga invece indispensabile destinare a tali ferrovie la più larga parte dei fondi stanziati per gli ammodernamenti facendo, anche su questo punto, onore agli impegni assunti.

(580)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano indispensabile attuare immediate misure per assistere le famiglie degli alluvionati del fiume Reno ricoverate, fin dal 1951, nelle sei baracche andate distrutte, sulle dieci esistenti, a causa dell'incendio verificatosi il 17 novembre 1953; per sapere, altresì, quali provvedimenti urgenti si reputi necessario attuare per consentire finalmente alle predette famiglie di abitare in idonee case d'abitazione.

(581)

« CAVALLARI VINCENZO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intenda intervenire, con urgenza, attraverso gli organi preposti alla repressione frodi, per stroncare l'illecita fabbricazione di vini con zucchero e altre sostanze zuccherine (datteri, fichi, ecc.), in atto operante su larga scala in campo nazionale con enorme danno dei produttori vitivinicoli che hanno già attraversato un grave periodo di crisi economica e che sono ancora oggi minacciati dall'illecita produzione industriale nei loro legittimi interessi economici.

(582)

« COTTONE, DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il motivo per cui, ad oltre due mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, contenente il regolamento di esecuzione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la Presidenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie non ha impartito ancora alle proprie sedi provinciali le disposizioni per la liquidazione definitiva delle pratiche di maternità alle lavoratrici interessate.

« È noto infatti che l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie dal 1950, data dalla quale era peraltro legittimo attendersi l'emanazione del predetto regolamento, ha liquidato le pratiche di maternità a titolo di acconto e adottando criteri talmente restrittivi da rendere del tutto inefficaci i benefici economici previsti.

(583)

« CAVALLARI VINCENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno, quanto necessario, destinare, a titolo di soccorso, ai danneggiati del nubifragio della Calabria trenta milioni dei cento, concessi dallo Stato all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia — presieduta dall'ex deputato onorevole Alberto De Martino — per assistenza ai pensionati privati nel 1948 ed immobilizzati, sin d'allora, sul conto corrente presso la Banca d'Italia e presso la Banca nazionale del lavoro, e che congiuntamente ad un miliardo altro di lire, pure in deposito vincolato in Banca, sembrerebbe dovessero impiegare nell'acquisto di suoli edificatori per la costruzione di case di riposo — a pagamento — per alcune determinate categorie

di vecchi ed inabili pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, alla cui assistenza e previdenza provvedono altri enti previdenziali, ed ai quali si è pure assicurata l'assistenza sanitaria e la 13^a mensilità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2354)

« MARZANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso), diretta ad ottenere la istituzione in questo comune del cantiere di lavoro, che costituisce il prolungamento del cantiere 5246 Frascalpiano, incluso nel piano provinciale aggiuntivo per l'esercizio 1953-54, approvato dalla Commissione provinciale di collocamento di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2355)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali non è stato più istituito il cantiere-scuola di lavoro, compreso nel programma, approvato nel settembre 1952, proposto per aiutare i numerosi disoccupati del comune di Scapoli (Campobasso) ed insieme addivenire alla costruzione della importante strada Falconara tanto attesa da quella popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2356)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso) di istituzione del cantiere di lavoro, che costituisce il prolungamento del cantiere n. 06687, e che è regolarmente incluso nel piano suppletivo, redatto dall'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2357)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza che l'Ufficio provinciale del lavoro di Catania avvia al lavoro le « maschere » dei cinematografi su richiesta nominativa e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 157 del 12 luglio 1950, e dal decreto ministeriale 1° ottobre 1942 che prevede le categorie per le qua-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

li è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa.

« L'interrogante desidera conoscere con quali mezzi il signor ministro intende ovviare a tale inconveniente, evitando il perpetuarsi di un grave danno ai lavoratori della categoria, che restano permanentemente disoccupati, vedendosi sostituiti, nell'avvio al lavoro, da altri lavoratori già occupati od appartenenti ad altre categorie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2358)

« SCALIA VITO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga opportuno ed adeguato alla tragica evenienza dell'ultima alluvione, che in Ardore S. (provincia di Reggio Calabria) si è espressa con un consuntivo di circa 300 case di abitazioni pericolanti o danneggiate, il comportamento di quel sindaco, confortato dal tacito consenso del prefetto, che, avvertito, non ha creduto di intervenire.

« Quel sindaco « vista la relazione odierna del comando vigili urbani, con la quale si fa presente, che in seguito all'alluvione in corso... » a norma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale ha ordinato ad alcuni cittadini, quasi tutti poveri, la demolizione della propria casa pericolante o crollata, diffidandoli, che non ottemperando all'ordinanza, avrebbe provveduto l'amministrazione « a spese loro »; senza tenere conto delle particolari condizioni di disagio e di angoscia di cittadini, che avevano pure il diritto di essere assistiti in quella evenienza.

« Ed è proprio quel sindaco, che ha emesso l'ordinanza predetta contro Morabito Giuseppe, la vedova Gallace, Lupa Bruno, ecc., che da anni tralascia di emettere un'ordinanza contro gli eredi Marando (tra i più ricchi della zona) per la demolizione di un muro perimetrale di una casa, da tempo diroccata, alto metri 17, pericolante e che minaccia una strada centrale (via Vittorio Emanuele) ed il gruppo di case, abitate da povera gente, in piazza Margherita, o contro il barone Pellicone, il di cui castello, per riconoscimento del sindaco, minaccia delle case di abitazione e delle strade pubbliche.

« Per conoscere se intenda provvedere perché quelle ordinanze non abbiano efficacia ai danni di poveri cittadini. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2359)

« MINASI, MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere se non intendano disporre un'inchiesta per accertare le cause per cui due delle tre briglie, costruite con una spesa di nove milioni a sostegno ed a difesa rispettivamente di una zona di terreno in fase di cedimento e di parte dell'abitato di San Luca (Reggio Calabria), sono state travolte, nella recente alluvione, dal torrentello Cavillà.

« Se non intendano specificatamente accertare che, per come ebbe a denunciare all'Amministrazione comunale di San Luca il cittadino Perri Vincenzo durante la esecuzione dei lavori, la causa determinante va ricercata nel fatto che l'impresa, che eseguì i lavori avuti in appalto, ebbe ad adoperare del terriccio, invece di sabbia di torrente, ed in 40-45 centimetri cubi di terriccio ebbe a mescolare soltanto 50 chilogrammi di cemento. E l'accertamento potrà eseguirsi con l'esame della malta cementizia delle briglie travolte, che resta in possesso della locale Camera del lavoro o della malta cementizia della briglia esistente.

« Se non intendano rilevare le eventuali responsabilità per il fatto che, pur essendosi, durante la esecuzione dei lavori, reso diligente un cittadino a denunciare un fatto sì grave, non si è provveduto ad intervenire tempestivamente. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2360)

« MINASI, MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere in base a quali disposizioni viene negata da parte degli organi amministrativi periferici militari, la concessione dell'assegno integrativo previsto dalla circolare ministeriale numero 01000/A.E.I. del 1° agosto 1950 agli ufficiali mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945, collocati nella riserva in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ai quali competono gli stessi assegni che percepiscono i pari grado in servizio permanente effettivo, per il periodo di due anni. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2361)

« LA SPADA, BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

a) le ragioni per le quali il prefetto di Bari si ostina a mantenere all'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza del comune di Terlizzi il commissario prefettizio nominato con suo decreto del 19 maggio 1952,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

e, d'altra parte, non ancora dà corso all'approvazione della deliberazione del 7 ottobre 1952, con cui il Consiglio comunale del predetto comune, liberamente eletto nelle elezioni del 25 maggio, nominava il comitato per il precitato Ente;

b) se non intenda intervenire per normalizzare tale situazione di arbitrio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2362)

« CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non intenda autorizzare l'apertura di uno sportello bancario a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) vivamente richiesto dalle categorie economiche di quell'importante centro di oltre tredicimila abitanti.

« Risulta che il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio per le provincie siciliane, per venire incontro alle necessità dei commercianti e degli agricoltori locali, avrebbero da tempo avanzato domanda di apertura di una loro filiale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2363)

« DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se è informato dello sciopero proclamato da oltre una settimana da tutti gli avvocati e procuratori di Cosenza contro i criteri di accertamento usati dagli uffici fiscali e contro la composizione della commissione distrettuale per le imposte (ricchezza mobile) e per sapere quali istruzioni intende dare agli uffici di Cosenza per risolvere la grave situazione determinatasi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2364)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere — con riferimento alla precedente interrogazione n. 289 — notizie precise in merito alla mancata costruzione a Pizzo Calabro (Catanzaro) di case popolari per le quali due anni addietro si provvide all'appalto aggiudicato alla ditta Musolino.

« Il sottoscritto fa infine presente che alla epoca ricordata per la sistemazione del terreno fu ritenuta necessaria la costruzione, già effettuata, di un lungo e grosso muro e che una volta ultimata la costruzione del muro non si è più proceduto alla costruzione delle case popolari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2365)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza della drammatica situazione in cui trovasi, dopo la recente alluvione, il comune di Plataci (Cosenza) completamente isolato e gravemente danneggiato nelle case di abitazione e per sapere altresì quali provvedimenti di pronto intervento saranno adottati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2366)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per essere informato con precisione sulla fase di avanzamento dei lavori per la costruzione dell'acquedotto consorzio del mandamento di Pizzo Calabro (Catanzaro) comprendente anche i paesi di Maicraro, Sant'Onofrio e Filogaso; ed altresì per sapere quale consistenza abbiano le notizie relative all'esclusione della popolazione di Pizzo dalla possibilità di essere approvvigionata dalla sorgente d'acqua di Monte Coppere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2367)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per il ripristino della sede ambulatoriale nel comune di Acerra, dove oltre 5.000 assistiti sono costretti oggi, per godere delle prestazioni assistenziali, con aggravio di spese, a fruire della sede di Casalnuovo; e se è informato del fatto che l'Amministrazione del comune, ai fini di agevolare il sollecito accoglimento della richiesta dei lavoratori di quel comune, ha già da tempo messo a disposizione locali adeguati per capacità e condizioni igieniche. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2368)

« GOMEZ D'AYALA, MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda attribuire alle frazioni Solano e Melia del comune di Scilla qualche cantiere-scuola, in considerazione della forte disoccupazione che grava su quel bracciantato agricolo e per la riparazione di strade comunali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2369)

« MINASI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per apprendere dove si intenda ricostruire l'abitato di Rosario Valenidi, frazione del comune di Reggio Calabria, recentemente distrutto dall'alluvione.

« Per conoscere se non ritenga conveniente ed opportuno provvedere alla ricostruzione dell'abitato in una zona diversa dall'attuale, per dare, oltre tutto, tranquillità a quella popolazione, tanto duramente provata. Poiché deve tenersi in considerazione la unanime aspirazione dell'intera popolazione e non consentire che prevalga una qualche interferenza autorevole, di già in atto, e che, per interessi privati, tende ad orientare per la ricostruzione dell'abitato nella vecchia sede. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2370)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali misure intendano adottare perchè ai lavoratori italiani, residenti in località di confine e che giornalmente si recano al lavoro in località della Confederazione elvetica, siano garantiti i diritti di carattere previdenziale, assistenziale e mutualistico come per gli altri lavoratori italiani, e in particolare perchè essi e i loro familiari possano usufruire delle prestazioni mediche, ospedaliere e farmaceutiche in territorio nazionale, restando le spese relative a carico degli Enti incaricati di quelle funzioni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2371)

« GRILLI, INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ravvisa la necessità di promuovere il riattamento e la sistemazione interna dell'edificio militare detto « Forte » di Exilles, in Valle di Susa, già centro di mobilitazione del battaglione omonimo e ottima sede di stanza per reparti alpini.

« Quanto sopra in rapporto ai voti espressi dalle autorità locali, anche perchè il ritorno di un reparto di truppa in sede permanente potrebbe costituire un sollievo notevole alla decadenza economica, che si rileva quanto mai preoccupante in quel comune di montagna. (*L'interrogante - chiede la risposta scritta*).

(2372)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui non è stata accolta la richiesta del comune di Bardonecchia, dell'istituzione di un cantiere di lavoro, destinabile alla costruzione della strada tra il capoluogo e la frazione di Milllaures.

« Quanto sopra in rapporto al fatto che spete verso l'inizio della primavera, con l'afflusso di ingente mano d'opera meridionale e con la parziale smobilitazione dell'attività alberghiera, si determina in Bardonecchia una disoccupazione di fatto abbastanza pesante. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2373)

« ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

1°) se l'Ente di riforma fondiaria per la Puglia e Lucania, che fin dal settembre 1951 cominciò ad entrare in possesso dei beni scorporati, abbia dato inizio pratico alla conversione dei contratti di promessa di vendita in contravvendita definitiva, e quale sia attualmente il numero degli assegnatari, e la superficie corrispondente, che sul totale odierno della superficie espropriata abbiano ottenuto detta conversione definitiva di « anticipo » secondo la tesi e l'impegno dell'Ente stesso;

2°) per quali ragioni siano stati estromessi dal fondo e financo esclusi da ogni assunzione al lavoro numerosi possessori coltivatori diretti di terre espropriate, e con quale criterio sia stato praticato tale allontanamento e tale esclusione su ogni singolo coltivatore in alcuni comuni pugliesi e particolarmente in quello di Gravina;

3°) se il Ministro ritiene legale, corretto e compatibile con lo spirito della legge il fatto che l'Ente stia autorizzando e delegando gli agrari espropriati ad esigere la rendita in corso e minacciare le disdette ai coltivatori possessori;

4°) se e quale azione concreta l'Ente abbia svolto nei confronti dei proprietari espropriati riservatari del terzo residuo, e quale sia la superficie totale costituita dal terzo residuo; quale sia lo stato attuale delle opere di trasformazione imposte dall'Ente a dette proprietà, e quale l'azione condotta nei confronti dei proprietari neglienti, tenendo presente che per notevole parte del terzo residuo è già scaduto il biennio previsto dalla legge; quale sia la parte di superficie del terzo residuo già completamente trasformato; e quale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

la parte già trasferita in proprietà dell'Ente, nonché quella trasferibile, ed in quale termine ed a quali condizioni di tutela dei diritti dell'Ente è previsto che debba attuarsi detto trasferimento;

5°) se abbia fondamento la notizia circolante in Andria che l'Ente sia disposto a restituire ad un agrario espropriato la terra scorporata, con l'accettare la permuta con altri fondi che l'interessato sta per acquistare proprio allo scopo di realizzare in tal modo — ed in suo privilegio — l'illegittimo recupero della terra espropriata. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2374) « ASSENNATO, SCAPPINI, BIANCO, AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per il commercio con l'estero, per conoscere se, tenuto conto che da tre anni la esportazione di arance italiane segna una progressiva diminuzione, mentre nello stesso periodo la produzione è aumentata nella misura del 5 per cento ogni anno, in concomitanza con l'accentuarsi di quella di tutti gli altri Paesi agrumicoli, non ritenga opportuno, per far fronte alle crescenti difficoltà di un settore che interessa un gran numero di agricoltori e lavoratori del Mezzogiorno, e per favorire in particolare l'impiego delle essenze e dei succhi bevibili di nostra produzione nell'industria trasformatrice italiana, che in questo ramo si trova in fase di continuo sviluppo e perfezionamento, disporre:

1°) le opportune misure perché sia vietata la importazione nel nostro Paese di essenze di arance e di terpeni di agrumi;

2°) di prendere analoghe misure, per bloccare l'importazione di succhi di arance e di limoni o, in via subordinata, per limitare l'importazione di questi ultimi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2375) « BONOMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del brigadiere comandante la stazione dei carabinieri di Ardore (Reggio Calabria), il quale, in violazione della legge, nella camera di sicurezza, percosse a sangue, producendo gravi ecchimosi sul volto e in varie parti del corpo, il detenuto Todarello Giulio Ferdinando, arrestato per motivi politici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2376) « MUSOLINO »

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se egli sia informato circa la situazione di grave disagio in cui un numeroso gruppo di insegnanti è venuto a trovarsi per effetto della circolare del gabinetto del Ministero della pubblica istruzione del 29 settembre 1953, protocollo n. 1615 (B-d).

« Se infatti può esser logico che per insegnanti che entrano per la prima volta nella scuola, nominati dai capi di istituto, la retribuzione abbia inizio dal giorno della nomina, ciò non è assolutamente equo nel caso di insegnanti che, come i supplenti di educazione fisica, prestano servizio continuativo nella scuola da parecchi anni e sono esclusi dalle graduatorie provinciali perché sprovvisti del titolo minimo richiesto.

« La interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga opportuno:

a) provvedere affinché agli insegnanti di educazione fisica, che hanno prestato servizio nelle scuole statali per l'intero anno scolastico 1952-53, nominati dai capi di istituto entro il 30 ottobre 1953, sia corrisposta la retribuzione a partire dal 1° ottobre 1953;

b) provvedere affinché per il periodo estivo 1954 siano indetti corsi nazionali di abilitazione per insegnanti di educazione fisica non di ruolo, i quali abbiano prestato servizio nelle scuole statali almeno per un triennio senza demerito, a partire dall'anno 1948-1949, e siano sprovvisti di titolo ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(2377) « DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a che punto trovasi la pratica trasmessa dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari (foglio n. 29020 del 21 ottobre 1950) al Ministero dei lavori pubblici — direzione generale edilizia statale e sovvenzionata — per la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Faeto (Foggia), circa la quale a tutt'oggi non è pervenuta a quella Amministrazione alcuna risposta.

« La interrogante fa presente l'estrema importanza dell'opera richiesta, date le ben note condizioni dell'edilizia scolastica nella provincia di Foggia, e chiede di conoscere se il ministro non intenda intervenire affinché le legittime aspirazioni della popolazione di Faeto siano soddisfatte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2378) « DE LAURO MATERA ANNA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quale sia stata la cifra giornaliera in dollari (o in centesimi di dollaro) accreditata dagli americani a favore dei nostri prigionieri che, nei campi di concentramento del Nord Africa, fecero parte dei battaglioni lavoratori e quale la cifra giornaliera accreditata a coloro che non collaborarono nei predetti battaglioni.

« Se la cifra giornaliera fu, poi, diversa a seconda del grado militare da ciascuno rivestito, si prega di far conoscere, per le due categorie (collaboratori e non), quale sia stata la cifra accreditata a favore dei tenenti e capitani. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2379)

« DI STEFANO GENOVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per definire la situazione del personale dei convitti nazionali e degli educandati governativi (che ancora non lo siano) tra i dipendenti dello Stato e se, nelle more, non ritenga opportuno di corrispondere ai maestri di casa e al personale subalterno il trattamento previsto nella circolare diramata, nel novembre 1948, ai rettori e ai provveditori agli studi, dal Ministero della pubblica istruzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2380)

« DI STEFANO GENOVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni per cui dagli aumenti agli statali concessi con decorrenza 1° luglio 1948, 1° settembre 1949 e nel 1951, e dei quali beneficiarono anche gli ufficiali e i sottufficiali della Croce Rossa Italiana, furono esclusi i militari della Croce Rossa Italiana, che riuscirono dopo pressioni e lagnanze ad ottenere un acconto mensile di 1.200 lire nel 1948, di 600 lire nel 1949 (acconti che tuttora percepiscono), e nulla invece per i miglioramenti economici del 1951.

« E per sapere altresì se corrispondono a verità le dichiarazioni fatte da organi competenti del Ministero della difesa e cioè che nessuna obiezione vi sia da parte del Ministero della difesa alla estensione dei summenzionati benefici economici ai militari della Croce Rossa Italiana, obiezione che solleverebbe invece la Ragioneria generale dello Stato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2381)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della marina mercantile e degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottati o intendano adottare in seguito agli arbitrari sequestri di natanti molfettesi, da parte delle autorità militari jugoslave, avvenuti dal 17 agosto 1947 a oggi.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, quali provvedimenti intendano adottare per evitare il ripetersi di tali gravissimi inconvenienti che duramente colpiscono i nostri armatori da pesca e i nostri pescatori nell'Adriatico. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2382)

« DE MARZIO, DI STEFANO GENOVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale la strada litoranea nazionale adriatica, che si sta costruendo, dovrebbe terminare a Vasto; se non è a conoscenza del fatto che proprio il percorso Vasto-Termini si presenta attualmente accidentato, franoso e tortuoso; se non ritenga quindi di disporre perché il tracciato della strada nazionale litoranea adriatica raggiunga senza meno la città di Termini, importante centro adriatico del Molise, sul quale converge tutto il traffico interno dal Tirreno all'Adriatico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2383)

« SAMMARTINO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare la prosecuzione dei lavori del cantiere di Capriggine e l'apertura del cantiere per la costruzione della strada da Palagione a Pignano proposti dall'Ente Maremma a sollievo della grave situazione di disoccupazione esistente nel comune di Volterra (Pisa), disoccupazione che tende ad aggravarsi sia per imminenti licenziamenti da parte di ditte locali, sia per la crescente crisi dell'artigianato alabastro.

« Ciò tenendo presente che, per l'anticipo delle spese relative, l'ente dispone dei fondi necessari nel caso in cui il Ministero del lavoro abbia temporaneamente esaurito i mezzi disponibili. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(2384)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per la riparazione dei danni subiti dai comuni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

di Santa Venerina e Zafferana Etnea a causa del terremoto del 19 marzo 1952.

« La situazione di quelle popolazioni, infatti, ulteriormente aggravatasi in seguito alla recente alluvione che ha colpito la zona della provincia di Catania, esige immediato intervento da parte del Governo per una adeguata soluzione del grave problema. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

2385) « TURNATURI, SCALIA VITO, CAVALLARO NICOLA, DI BERNARDO, VOLPE, GIGLIA, PIGNATONE, DI LEO, DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere in quale considerazione intenda prendere la proposta di Vasco Pisani, pubblicata con lettera aperta sulla rivista *Puer* di Siena (n. 5, del giugno 1953) su una regolamentazione delle adozioni dei libri di testo al fine di ottenere una diminuzione dei prezzi dei libri stessi. I prezzi dei testi scolastici, sia per le elementari che per le medie, stanno raggiungendo un livello così elevato da rendere necessario ed urgente un intervento del Ministero che, pur rispettando la libertà di scelta degli insegnanti e quella di stampa delle case editrici, tenga nel debito conto le esigenze delle famiglie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2386)

« SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se intende invitare i ministri competenti a dare disposizioni a tutti gli organismi di loro dipendenza affinché le pratiche riguardanti la costruzione di abitazioni nei vari comuni della provincia di Teramo (mutui diretti dei comuni, Istituto autonomo case popolari, I.N.A.-Casa, Cooperative edilizie già finanziate, richieste di privati o cooperative per la legge Aldisio) cessino dall'essere trattate con l'attuale esasperante lentezza, per cui non si riesce ancora a realizzare qualche finanziamento accordato da oltre tre anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2387)

« SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare in riferimento alla incresciosa situazione delle abitazioni nella città di Teramo. Oltre 500 famiglie (un decimo della popolazione del capoluogo vivono nei « bassi », negli scantinati

delle scuole o in vecchie caseirme, mentre il numero dei senza-tetto si accresce per i numerosissimi sfratti che sono già effettuati o in corso. Si approssima la stagione invernale e le famiglie rimaste senza casa si rivolgono con disperata insistenza alle autorità provinciali e comunali, le quali non si trovano in grado di provvedere perché anche gli scantinati delle scuole e le palestre e le caserme sono ormai tutti occupati da questo esercito della miseria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2388)

« SORGI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se i dati pubblicati da *Il Giornale d'Abruzzo* n. 38, del 18 novembre 1953, sull'andamento delle costruzioni in Abruzzo siano esatti. Da tali dati risulterebbe che in provincia di Teramo nel 1950 sono stati costruiti solamente 73 vani mentre ne sono stati costruiti 500 nella provincia di Chieti, 845 in quella di L'Aquila e 3082 in quella di Pescara. Risulterebbe inoltre che nel 1951 il totale dei vani costruiti nella regione ha subito una notevole variazione in diminuzione mentre una altrettanto notevole variazione in aumento si verificava in altre regioni.

« L'interrogante chiede di sapere, nel caso che le notizie riportate corrispondano a verità, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per un più equo trattamento dell'Abruzzo in confronto delle altre regioni ed in particolare in quale concreta considerazione intenda prendere il sacrosanto diritto della provincia di Teramo di vedersi trattata con un senso di elementare giustizia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2389)

« SORGI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della circolare del prefetto di Roma n. 13604 del 13 ottobre 1953 avente oggetto: attività della Lega romana dei comuni democratici, con la quale vien fatto divieto agli amministratori comunali di avere contatti con la detta Lega in materia di criteri da seguire nell'impostazione dei bilanci.

« Quanto sopra, l'interpellante chiede, al fine di conoscere il pensiero dell'onorevole ministro interpellato, sulla detta circolare, sia in relazione alla libertà di pensiero e di associazione garantita dalla Costituzione a tutti i cittadini e quindi anche agli amministratori di enti locali dotati di autonomia; sia

in relazione al fatto che le prefetture assumono ben diversa posizione quando, invece delle Leghe dei comuni democratici, organizzazioni aperte a qualsiasi amministratore indipendentemente dal partito di appartenenza, trattasi delle « Unioni provinciali fra comuni », organizzazioni statutariamente legate al programma e alla disciplina di ben determinato partito.

(61)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro delle finanze, per conoscere quale è, in atto, la posizione dell'I.N.G.I.C. in Sicilia.

« Risulta :

1°) che l'I.N.G.I.C., ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo 28 dicembre 1936, gestisce in Sicilia, in qualità di delegato governativo, un considerevole numero di esattorie comunali;

2°) che per tali gestioni delegate l'I.N.G.I.C. accantona somme sotto le voci di « spese di direzione », « oneri differiti » e « interessi attivi » sulle somme riscosse e depositate presso istituti bancari.

« L'interpellante, con riferimento al n. 2°) della presente interpellanza, intende accertare l'entità delle somme finora accantonate e l'uso che ne è stato fatto.

(62)

« COTTONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'interno e del tesoro, per sapere se, constatato il generale stato di disagio e di legittimo malcontento esistente fra tutti i dipendenti degli Enti locali, causato dall'atteggiamento dei rispettivi organi ministeriali in sede di esame e di approvazione di alcuni degli innumerevoli regolamenti organici presentati da decine di amministrazioni, e se, conoscendo il contesto dell'ordine del giorno votato all'unanimità il giorno 3 novembre 1953 a Bologna, dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali dei dipendenti comunali di Torino, Venezia, Bologna, Reggio Emilia, Cuneo, Ferrara, Forlì, Siena, Modena, Bergamo, che testualmente riproduciamo nelle parti essenziali :

« ...Constatato che i metodi di esame adottati da parte dei due Ministeri interni e tesoro nell'esame dei regolamenti organici di Torino e di Bologna sono lesivi dei diritti economici e giuridici dei dipendenti degli Enti locali e delle rispettive amministrazioni:

ritenute illegittime e pertanto inaccettabili le posizioni di assoluta intransigenza sulle quali i Ministeri anzidetti intendano con-

trastare le fondamentali aspirazioni del suddetto personale richiamandosi a criteri del tutto arbitrari in quanto non sorretti da alcuna specifica disposizione di legge;

richiamandosi all'articolo 228 del testo unico della legge comunale provinciale del 1934, unica vigente disposizione di legge in materia che risulta generalmente rispettata negli organici che giacciono da anni inevasi presso i suddetti Ministeri;

rilevato che gli organi burocratici sopra citati rinnegano persino i principi a cui si ispirano, la nota circolare 1949 del Ministero dell'interno con la quale è affermato, fra l'altro, il principio della non obbligatorietà di parificazione del trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali con quello del personale statale;

protesta vibratamente contro tale arbitrario atteggiamento dei predetti organi ministeriali;

riafferma il principio delle autonomie locali previsto dall'articolo 128 della Costituzione... ».

« Tenuto specialmente conto oltre che del buon diritto avanzato dai dipendenti degli Enti locali anche del fatto che Genova e Firenze hanno già avuto approvati i rispettivi regolamenti organici, compilati con gli stessi criteri che ispirano e sostanziano i rimanenti ora all'esame, specie quelli di Bologna e Torino, se non ravvedono la opportunità e la necessità di dare ai loro organi dipendenti disposizioni perché ispirino i loro criteri di esame e di approvazione dei predetti regolamenti organici al più scrupoloso rispetto della autonomia comunale, accogliendo le istanze dei dipendenti degli Enti locali, contribuendo così a creare un clima di serenità e di pace che è condizione prima del buon funzionamento di ogni pubblica amministrazione.

(63) « BOTTONELLI, ROASIO, MARABINI, TARROZZI ».

« La Camera,

considerata la grave situazione determinata a Firenze, ove l'intera economia cittadina viene minacciata di grave sconvolgimento, a causa della chiusura dello stabilimento « Il Pignone » e relativo licenziamento di circa 2.000 lavoratori;

constatato che numerosi casi analoghi si sono già verificati in altre città (come Piombino, Terni, Savona, ecc.) creando una situazione di miseria intollerabile per migliaia e migliaia di lavoratori e di grave disagio per vasti strati del popolo;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

invita il Governo

a predisporre d'urgenza i provvedimenti necessari per garantire in ogni caso la continuità del lavoro e l'efficienza produttiva delle aziende, nell'interesse dei lavoratori e della economia nazionale.

(4) « DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, MONTELATICI, CERRETI, MARANGONI SPARTACO, MAGLIETTA, BETTOLI, DI MAURO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Ho presentato, insieme con altri colleghi, due mozioni: l'una riguarda la chiusura dello stabilimento Pignone, che ha messo a soqquadro Firenze, sul lastrico migliaia di famiglie, e in una situazione di gravissimo e intollerabile disagio tutta la popolazione fiorentina; l'altra riguarda la presentazione, da parte del Governo (che, del resto, vi si era impegnato fin dalla primavera scorsa), di un disegno di legge sul trattamento economico degli statali.

Chiedo se è possibile sia fissata la data di discussione di queste due mozioni, che interessano larghi strati di lavoratori italiani e che hanno carattere di urgenza.

PRESIDENTE. La Presidenza chiederà al Governo se può fissare la data di discussione delle mozioni.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BERLINGUER. Sono state presentate alcune interrogazioni che rivestono carattere di urgenza. Una è quella presentata da me, un'altra da parlamentari sardi del gruppo comunista, una terza da un parlamentare sardo del gruppo monarchico; e penso che ne sopravverranno ancora delle altre, sempre di deputati della Sardegna. Sono tutte relative a una grave minaccia che incombe sulla nostra Isola: quella della soppressione della massima parte della rete delle ferrovie in concessione privata. Pare che la commissione istituita presso il Ministero dei trasporti si appresti a predisporre un piano di smantellamento di

questa rete. Vorrei pregare il Governo di far sapere quando potrà rispondere a queste interrogazioni; e mi permetto di aggiungere che, poiché abbiamo la fortuna di avere in questo momento al banco del Governo un ministro sardo, il quale ha certo una particolare sensibilità per i problemi della Sardegna, sono sicuro che questa richiesta, che ho incarico di esprimere a nome di tutti i parlamentari sardi, sarà accolta.

AZARA, Ministro di grazia e giustizia. Non mancherò, come ministro ed anche come senatore sardo, di segnalare l'urgenza prospettata dall'onorevole Berlinguer per la questione della soppressione — eventuale, mi auguro — delle ferrovie in concessione sarde.

La seduta termina alle 14,45.

*Ordine del giorno per la seduta di martedì
24 novembre 1953.*

Alle ore 16.

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152);

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore* Colitto.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53. (*Primo provvedimento*). (3 e 3-bis).

4. — *Discussione della proposta di legge.*

ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA: Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (*Urgenza*). (191). — *Relatore* Agrimi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI